alleanza delle cooperative italiane
LIGURIA

Il Manuale Cooperativo

Fon.Coop
Cooperare è formare

Camera di Commercio Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Camera di Commercio Genova

Indice

Prefazione del Presidente Mauro Lusetti 7

SEZIONE 1 | Manuale operativo
Premessa 10
La società cooperativa 10
La base sociale 11
Lo scopo mutualistico 12
Il socio lavoratore 13
La mutualità prevalente 14
Gli organi sociali 16
I regolamenti 17
Il capitale sociale 17
Il bilancio di esercizio 18
Il ristorno 19
Il prestito sociale 20
La vigilanza cooperativa 22

SEZIONE 2 | Revisione: come si analizza
Premessa: la vigilanza cooperativa 26
Il verbale di revisione 26
La rilevazione 27
La verifica della mutualità 29
Rapporti soci-cooperativa e mutualità prevalente 33
La base sociale 35
Il bilancio della cooperativa 36

Il ristorno 40
Il prestito sociale 44
Contributi e partecipazioni 45
Raggiungimento dello scopo sociale 46
Gli organi sociali 48
L'Organo di controllo nelle cooperative in regime di s.r.l. 50
Amministrazione e controllo nelle cooperative a regime S.p.A. 52
Contributo di revisione e contributo del 3% al Fondo Mutualistico 56
Altre notizie e schede di settore 57

SEZIONE 3 | Schede di settore
Premessa 60
Cooperative sociali 60
Cooperative di lavoro 62
Cooperative di trasporto 64
Cooperative di pesca 65
Cooperative di consumo 66
Cooperative di abitazione 68
Cooperative o Consorzi di garanzia FIDI 70
Consorzi agrari 71
Cooperative di dettaglianti 71
Cooperative tra professionisti 72
Cooperative giornalistiche 73
Cooperative tra avvocati 74
Cooperative tra ingegneri 76

SEZIONE 4 | Autoregolamentazione
Premessa 80
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 81
D.L. 231 in pillole 111
Cos'è 111
Quali sanzioni si applicano 112
Compliance in pillole Cos'è 112
A cosa serve e a chi si rivolge 113
Come si gestisce 113

SEZIONE 6 | Le buone prassi cooperative
Premessa 116
Area download 121

A) Protocollo di Legalità tra mondo della cooperazione e Ministero dell'Interno
1-Protocollo di legalità - Ministero dell'Interno e Alleanza delle Cooperative.pdf
2-Schema delibera di adesione delle cooperative al Protocollo di Legalità.pdf
3-Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e Atto notorio.pdf
4-Protocollo di Legalità - Alleanza delle Cooperative Nazionale.pdf

B) Protocolli sui beni confiscati alle mafie: Roma, Bologna, Milano
5-Tribunale di Roma - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
6-Tribunale di Bologna - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
7-Tribunale di Milano - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
8-Schema Protocollo di Intesa per Tribunale generico.pdf

C) Governance e linee guida dell'Emilia Romagna
9-Linee Guida per la Governance delle cooperative aderenti a Legacoop Emilia Romagna.pdf

D) Politiche di genere e welfare aziendale
10-Le politiche di genere e il welfare aziendale.pdf

E) Progetto Agire La Legalità e Brand di Qualità Cooperativa
11-Linee Guida - Brand di Qualità Cooperativa.pdf
12-Progetto per la legalità in impresa - ALL Agire La Legalità.pdf

IL PRESENTE PROGETTO È UN "WORK IN PROGRESS"
CHE VERRÀ AGGIORNATO NELLE SEZIONI E NEGLI ALLEGATI.

Prefazione

Il controllo è indispensabile: quello che gli altri esercitano su di noi, quello che l'associazione pratica sulle aderenti e ancor più quello a cui i soci non possono venir meno verso gli amministratori della cooperativa. Ma affidarsi unicamente al controllo non basta. Serve qualcos'altro. Serve qualcosa prima.

Serve quello che questo volume si propone di contribuire a realizzare: dobbiamo ripartire dai fondamentali, dare costantemente vita ad un'operazione culturale e formativa, per diffondere al nostro interno ma non solo la consapevolezza dei tratti distintivi della forma d'impresa che abbiamo scelto e dei valori su cui questi si radicano.

Non possiamo permetterci di dare nulla per scontato. Dobbiamo ritrovare le motivazioni profonde delle nostre scelte, per poterle praticare con determinazione e coerenza, essendo per il Paese un motore d'innovazione e di coesione, per riuscire insieme a cambiare l'Italia cooperando.

È significativo che a realizzare questo passo - indispensabile - sia l'Alleanza delle Cooperative Italiane. È questa infatti la casa delle cooperative, il luogo in cui riscoprire i valori che ci uniscono e contraddistinguono e che insieme ci impegniamo a conoscere e a realizzare ogni giorno sul mercato, per confermarci come motore di cambiamento e miglioramento, per tutti.

MAURO LUSETTI
Presidente Alleanza delle Cooperative italiane

SEZIONE 1

Manuale
Operativo

Premessa

Il presente lavoro intende esplicitare, e particolarmente rendere più comprensibile e conoscibile ai soci delle cooperative, gli elementi fondativi della specificità cooperativa e le principali regole di un corretto funzionamento delle stesse.
Intende essere uno strumento agile, comprensibile e facilmente consultabile, per conoscere o ripassare "il senso" dell'essere cooperatore e le regole che disciplinano la cooperativa ed il reciproco rapporto tra questa ed il socio.

Il primo allegato serve a "prepararsi" per la revisione cooperativa: ripercorrendo anche il verbale di revisione cooperativa, indica ciò che il revisore chiederà, esaminerà, verificherà incontrando la cooperativa.

Il secondo allegato affronta il tema delle buone prassi di responsabilità sociale, con particolare riferimento alle attività auto regolatorie.

Infine, l'**appendice normativa** riassume le principali disposizioni di legge che disciplinano le società cooperative e può quindi rappresentare un utile indice per le eventuali consultazioni. ■

La società cooperativa

Il codice civile definisce le società cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico e stabilisce che l'indicazione di ente cooperativo può essere usata esclusivamente da società che hanno uno scopo mutualistico.
Alle società cooperative, per quanto non previsto dalle norme specificatamente dedicate alle stesse dal codice civile e dalle leggi speciali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ■

La base sociale

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove; tuttavia, si può costituire una società cooperativa con almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Le procedure per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci devono essere previste nell'atto costitutivo e il mancato rispetto di tali procedure è da ritenersi un'irregolarità grave.
Gli amministratori, nella relazione al bilancio, hanno l'obbligo di illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Qualora lo statuto lo preveda, sono ammessi anche soci finanziatori, cioè soggetti (persone fisiche o giuridiche) che apportano capitali senza instaurare con la cooperativa uno scambio mutualistico: la legge disciplina queste fattispecie stabilendo anche i diritti di tale categoria di socio ed i limiti invalicabili (in termini di diritti patrimoniali e di concorso alle decisioni sociali). ■

Lo scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico, che definisce la natura mutualistica dell'ente, consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione – ovvero ai soci – a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
L'art. 2512 elenca tre diverse tipologie di scambio mutualistico:

- enti cooperativi che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

L'art. 2514 stabilisce, invece, quali sono i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Queste cooperative devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
L'art. 2545 c.c. obbliga gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo di tutte le cooperative a relazionare ogni anno, in sede di bilancio, sul carattere mutualistico della cooperativa ("indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico").
Inoltre è bene ricordare che l'art. 2545 quater pone in capo alle cooperative, l'obbligo di destinare:

- (almeno) il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale;
- Il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, versano la somma corrispondente al/i fondo/i costituito/i dalle associazione/i cui aderisce/scono). ■

Il socio lavoratore

Per tutte le coop in cui lo scambio mutualistico ha ad oggetto la prestazione di lavoro dei soci, il rapporto lavorativo che si instaura tra socio e cooperativa è stato disciplinato dalla Legge 142/2001: il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici.

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero per rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Ogni cooperativa definisce un proprio regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; all'interno del regolamento possono essere previsti meccanismi retributivi derogatori per i casi di crisi aziendale o per la fase di avvio di una nuova cooperativa; il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. ■

La mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, a seconda del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri (a seconda del tipo di scambio mutualistico):
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

Tutte le cooperative - anche quelle che possono avvalersi del regime di deroga di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005, le coop non prevalenti e le cooperative prevalenti di diritto - sono obbligate a rappresentare l'intensità dello scambio mutualistico.

Il sistema contabile adottato pertanto, qualunque esso sia, deve consentire la distinzione degli importi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rispetto a quelli derivanti dal rapporto con i terzi.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei loro statuti:
1. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie fissate all'articolo 2514 cod. civ. ■

Gli organi sociali

Tutti i soci si riuniscono in **assemblea**, le cui competenze sono quelle previste e riservate dall'atto costitutivo: tra queste, le eventuali modifiche dello statuto, la regolare approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, la nomina dell'organo di controllo (sindaci/revisore legale) e relativi compensi.
L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale (**consiglio di amministrazione**) formato da almeno tre soggetti. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo; possono anche esservi degli amministratori non soci ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
La nomina del **collegio sindacale** è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ.*, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Quando il Collegio esercita anche la Revisione Legale (art. 2409 bis), lo stesso deve essere formato da tutti revisori legali, in caso contrario soltanto un effettivo e un supplente devono essere revisori legali e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali (art. 2397 C.C.).
Molto importante è **la corretta tenuta dei libri sociali** (libro soci, libro verbali dell'assemblea, libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione): ciò consente di verificare sempre il buon funzionamento degli organi sociali e, tra l'altro, la regolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci, il contenuto della relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio, il grado di partecipazione dei soci e l'attività degli amministratori e sindaci. ■

**La nuova formulazione dell'art. 2477 cod. civ. ha modificato i precedenti parametri, prevedendo a partire dal 16 marzo 2019 (anche per le cooperative) la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore quando tale nomina sia prevista dallo statuto oppure quando si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:*
a) la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) la società controlli un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti limiti dimensionali:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).
Ove per tre esercizi consecutivi non si sia superato alcuno dei predetti limiti cesserà l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Le cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019, se ricadono nelle fattispecie sopra elencate, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019.

I regolamenti

I rapporti tra soci e cooperativa possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, debbono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. ■

Il capitale sociale

Le cooperative sono società a capitale variabile ed il capitale sociale può essere suddiviso in quote o azioni.

Il valore minimo della quota è pari a 25 euro mentre quello dell'azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro; nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. ■

Il bilancio di esercizio

Tra i momenti più importanti della gestione (e della partecipazione sociale) si colloca l'assemblea annuale in cui gli amministratori propongono ai soci l'approvazione del bilancio.

La stessa revisione cooperativa acquisisce ed analizza il bilancio, per le seguenti verifiche:
- controllo di conformità agli obblighi di legge;
- quantificazione del Patrimonio Netto e del Capitale Sociale (un valore negativo del patrimonio netto rileva la perdita del capitale sociale e costituisce motivo di scioglimento della società: in caso di patrimonio netto negativo, il revisore cooperativo diffiderà gli Amministratori a convocare urgentemente l'Assemblea dei soci per deliberare sulla copertura delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale);
- destinazione dell'utile di esercizio (o copertura delle perdite);
- verifica dell'istituto del Ristorno (corretta determinazione e ripartizione);
- verifica dell'istituto del Prestito da Soci (corretta gestione);
- verifica di eventuali contributi pubblici e partecipazioni societarie.

L'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, se particolari ragioni lo richiedono, entro 180 giorni: il ricorso al maggior termine è possibile nel caso in cui la società abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società, e gli Amministratori devono esplicitare le motivazioni del rinvio.

Il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), una volta approvato dai soci, entro i 30 giorni successivi, deve essere depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. ■

Il ristorno

I ristorni rappresentano le somme che la cooperativa rimborsa ai soci a fine esercizio, in proporzione agli scambi mutualistici, consentendo così ai soci stessi di realizzare quel risparmio di spesa o quell'aumento di retribuzione che la società potrebbe offrire direttamente al momento dello scambio: si tratta di un vantaggio differito, riconosciuto al socio in via posticipata, proprio perché connesso al reale supporto che quest'ultimo ha conferito alla cooperativa nel corso dell'esercizio e quantificabile solo a consuntivo. Pertanto, tutte le assenze, siano esse retribuite o meno, siano esse previste da legge, da contratto, da regolamento e/o da decisione individuale del datore di lavoro, non potranno mai essere computate ai fini della maturazione del ristorno.

Per calcolare l'importo massimo che può essere attribuito come ristorno ai soci, fondamentale è la determinazione dell'avanzo di gestione generato dai soci: tutti i dati necessari per questo calcolo dovranno essere reperibili dal bilancio e presenti in nota integrativa.
Il ristorno erogato ai soci non può essere superiore del 30% rispetto ai trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci nel corso dell'esercizio sociale concluso.

Lo statuto sociale deve prevedere i criteri per la ripartizione dei ristorni, che vanno comunque determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Essendo il ristorno il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, i criteri saranno diversi a seconda dello scambio mutualistico instaurato.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato:
- non si configura per legge un diritto al ristorno, ma lo stesso deve essere contemplato nello statuto come elemento obbligatorio per assicurare tendenzialmente, in modo indiretto, il vantaggio mutualistico;
- sono inammissibili le clausole statutarie che escludano, in ogni caso, la ripartizione di ristorni;
- sono ammissibili la clausole con le quali si stabiliscono limitazioni qualitative alla distribuzione di ristorni;
- è legittima la clausola statutaria che demanda ad apposito regolamento - redatto e approvato ai sensi dell'ul-

Il prestito sociale

timo comma, art. 2521 c.c. - i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le modalità di erogazione possono essere diverse, stabilendo ad esempio che parte del ristorno sia distribuito in forma liquida e parte in forma di aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, oppure totalmente in una delle suddette modalità. ■

La raccolta del risparmio tra i soci delle società cooperative è regolata dalle disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio riferibili alle norme contenute nel Testo unico bancario (TUB) e nei provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), corredati dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.

Il prestito da soci non si configura come raccolta di risparmio fra il pubblico a patto che sia osservato quanto disposto in materia proprio dal CICR e dalla stessa Banca d'Italia.

In ogni caso l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il limite massimo di raccolta individuale di prestito ammonta a euro 36.093,66, elevabile a euro 72.187,32 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione.

Se la cooperativa vuole utilizzare lo strumento del prestito sociale deve prevederlo nel proprio Statuto e deve provvedere alla predisposizione di un apposito regolamento.

Compete al CICR deliberare in tema di:
- limiti di raccolta del prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
- forme di garanzia: ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito;
- obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
- regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative. ■

La vigilanza cooperativa

Tutte le cooperative sono assoggettate ad una revisione periodica (annuale o biennale a seconda delle tipologie della cooperativa).

La revisione cooperativa è finalizzata a:
a) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
b) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

Il manuale del revisore Legacoop indica come finalità essenziale della vigilanza quella di "tutelare il patrimonio sociale della cooperazione", attribuendo al termine "patrimonio sociale" due diverse e complementari accezioni:

- il patrimonio accumulato da ogni singola cooperativa, spesso attraverso i decenni, con l'apporto di più generazioni di cooperatori, e di cui gli attuali soci e amministratori sono solo i gestori pro-tempore;
- il patrimonio storico che la cooperazione italiana, e segnatamente l'associazionismo cooperativo, con sedimentazione progressiva si è costituito in 150 anni di storia. Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più complessivamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità.

Compito del revisore è, pertanto, evitare che tale patrimonio, nelle sue diverse accezioni, sia screditato, non correttamente utilizzato, depauperato o disperso.

Da qui il senso del ruolo di autocontrollo affidato alle Associazioni riconosciute del Movimento cooperativo su delega del Ministero dello Sviluppo Economico. ■

SEZIONE 2

Revisione: come si analizza

Premessa: la vigilanza cooperativa

Tutte le cooperative sono assoggettate ad una revisione periodica (annuale o biennale a seconda delle caratteristiche della cooperativa).

La revisione cooperativa è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. ■

Il verbale di revisione

Il verbale di revisione è diviso in due specifiche sezioni denominate una "Rilevazione" e l'altra "Accertamento", inoltre, allo stesso, sono allegate dodici schede di settore in relazione alla categoria dell'Albo delle società cooperative cui risulta essere iscritto l'ente revisionato e quattro schede relative alla (eventuale) richiesta di provvedimento.
La prima sezione – strutturata in modo da "rendere i controlli più agili e penetranti" e nel rispetto del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 220 - va compilata durante la normale attività di vigilanza.
La seconda sezione, invece, va compilata qualora dai controlli effettuati emergesse una diffida ad eliminare irregolarità sanabili, entro un termine, individuato dal revisore, che non può mai essere inferiore ai 30 giorni né superiore ai 90 giorni.

Le revisioni, di norma, sono effettuate biennalmente.

La revisione è annuale per:
> le cooperative che hanno partecipazioni di controllo in S.r.l.;
> le cooperative sociali;
> le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L. 59/92;
> le cooperative che abbiano un fatturato superiore a euro 27.070.247,88 ;
> le cooperative assoggettate ad annuale certificazione di bilancio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 220, devono assoggettarsi a certificazione di bilancio le cooperative e loro consorzi che si trovano in una delle seguenti condizioni (D. Lgs. 220/02):
> valore della produzione superiore ai 60.000.000 di euro;
> riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro ;
> prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro;
> partecipazioni di controllo in SpA.

Si precisa altresì che le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa sono anch'esse assoggettate alla certificazione del bilancio. ■

La rilevazione

La prima sezione si compone di 11 sottosezioni così suddivise:
> dati identificativi (punti 1 e 2 del verbale);
> requisiti inerenti l'atto costitutivo e lo statuto (punti da 3 a 8 del verbale);
> requisiti inerenti l'attività (punti da 9 a 18 del verbale);
> categorie dei soci ed effettività della base sociale (punti da 19 a 22 del verbale);
> bilancio (punti da 23 a 38 del verbale);
> raggiungimento dello scopo sociale (punti da 39 a 42 del verbale);
> sistema di amministrazione e di controllo (punti da 43 a 46 del verbale);
> contributo biennale (punti 47 e 49 del verbale);
> contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 (punto 50 del verbale);
> altre notizie (punti da 51 a 54 del verbale);
> conclusioni (punti da 55 a 57 del verbale).

Vi è una prima sottosezione finalizzata alla **rilevazione dei dati identificativi dell'ente**, sia di tipo anagrafico che per l'attività svolta, e assolve alle seguenti funzioni:

La verifica della mutualità

- accertamento del tipo di revisione;
- identificazione, attraverso gli atti sociali o dichiarazioni sostitutive prodotte, della società cooperativa;
- identificazione della persona che rappresenta l'ente e della persona che redige il verbale di revisione;
- descrizione dell'oggetto sociale e dell'attività effettivamente svolta dalla cooperativa.

Il verbale indica anche **la durata della revisione**, che non deve superare i 90 giorni, riportando il primo e l'ultimo giorno di verifica.

Dopo aver riportato le richieste di identificazione formale dell'ente e del soggetto che lo rappresenta, **la revisione prende in esame lo statuto in vigore** per la parte che riguarda l'oggetto sociale e descrive l'attività effettivamente svolta, mentre al punto 2 viene espressa la coerenza dell'attività svolta con l'oggetto sociale previsto nello statuto.

È bene ricordare che nel caso in cui il legale rappresentante non si renda disponibile e non deleghi nessun altro ad accogliere il revisore ed a facilitarlo nel suo compito, l'ente sarà diffidato. **Ove poi la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida** bisognerà distinguere la mancata revisione in tre fattispecie:

- Mancata revisione, per comportamento ostativo, già nella fase rilevazione. Vale a dire quando l'accesso per effettuare la revisione è negato dal legale rappresentante, sia formalmente che informalmente, attraverso comprovati atteggiamenti tesi ad ostacolare l'attività del revisore (non sintetizzabili nella mera trasmissione dell'invito a mezzo raccomandate). In tal caso il revisore procederà ad inviare una dettagliata relazione per le valutazioni di competenza.
- Mancata effettuazione, per comportamento ostativo, dell'accertamento a seguito di diffida, già comminata in sede di rilevazione. In tal caso la proposta di gestione commissariale viene valutata positivamente.
- Mancata revisione per irreperibilità dell'ente. In tal caso, verificati il deposito del bilancio presso la competente CCIAA, verificata la consistenza patrimoniale minima prevista per la nomina di un liquidatore nei casi indicati dall'art. 2545 septiesdecies c.c., il potenziale stato di insolvenza per la proposta di liquidazione coatta amministrativa il revisore potrà optare per tre diverse soluzioni:

1. Richiesta di liquidazione coatta amministrativa, quando i dati in suo possesso configurano un potenziale stato di insolvenza;
2. Richiesta di scioglimento ex-art. 2545 septiesdecies c.c., quando i dati in suo possesso configurano l'impossibilità di perseguire lo scopo mutualistico o il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui si è costituita o che per due anni consecutivi non abbiano compiuto atti di gestione o depositato i bilanci di esercizio. In tal caso si richiederà lo scioglimento con nomina del commissario liquidatore laddove l'ultimo bilancio approvato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e le attività da liquidare, abbiano valore superiore ad Euro 25.000,00;
3. Conclusione della revisione senza emissione dell'attestato e senza nessuna richiesta di provvedimento tipico, quando i dati in suo possesso configurano una situazione di cooperativa in attività ed irreperibile. Si fa presente che per i casi previsti in quest'ultima fattispecie la Direzione Generale del Mi.Se. chiederà l'intervento della Guardia di Finanza. ■

Successivamente il verbale apre la sottosezione riguardante **la natura mutualistica dell'ente**, assolvendo alle seguenti funzioni:
a. accertamento dello scopo mutualistico dell'ente, che é condizione primaria e imprescindibile della società cooperativa;
b. verifica della condizione o meno della prevalenza mutualistica, che consente una diversa graduazione delle agevolazioni di carattere fiscale e tributario;
c. verifica dell'effettività della base sociale, finalizzata anche per fornire i suggerimenti e i consigli necessari al miglioramento della gestione e ad elevare la democrazia cooperativa;
d. verifica dei regolamenti previsti dall'art. 6 legge 142/01, per le sole cooperative di lavoro.

La sottosezione è, pertanto, divisa in 6 parti:
1. dai punti da 3 a 8, dove il revisore è chiamato a prendere in esame i requisiti mutualistici contenuti nello statuto e nell'atto costitutivo;
2. dai punti da 9 a 12, nei quali il revisore deve esprimersi riguardo i requisiti mutualistici inerenti l'attività effettivamente svolta dall'ente;
3. dai punti da 13 a 17, necessari a

verificare la condizione o meno di mutualità prevalente;
4. dai punti da 18 a 20, inerenti le categorie dei soci e l'effettività della base sociale;
5. dal punto 21, da compilare solo nel caso di cooperative di lavoro;
6. dal punto 22, nel quale viene emesso in sintesi il giudizio sulla sussistenza della finalità mutualistica dell'ente, sulla condizione o meno di mutualità prevalente e sulla partecipazione dei soci.

Tra i requisiti mutualistici troviamo l'obbligo di destinare:
> (almeno) il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale (punto 4 del verbale di revisione);
> Il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, versano la somma corrispondente al/i fondo/i costituito/i dalle associazione/i cui aderisce/ono. È utile ricordare che per i consorzi fidi e per le società cooperative sportive dilettantistiche vige il divieto assoluto di distribuire utili in qualsiasi forma.
Successivamente il verbale di revisione interviene sui **requisiti della mutualità prevalente** di cui all'art. 2514 c.c. Sul punto è bene ricordare che il c.c. elenca tre diverse tipologie di scambio mutualistico:
> enti cooperativi che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
> enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
> enti cooperativi che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le cooperative a mutualità prevalente (CMP) devono prevedere nei loro statuti:
1. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nelle cooperative a mutualità non prevalente (CMNP) possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
Rimane salvo naturalmente l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento e il tre per cento degli utili netti annuali rispettivamente al fondo di riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Il verbale di revisione, dopo aver richiesto se secondo lo Statuto dell'ente vi è la possibilità di svolgere attività anche con i terzi, si occupa dei criteri per la definizione dei ristorni.
Infatti lo stesso statuto sociale deve prevedere i criteri per la ripartizione dei ristorni, che vanno determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Essendo il ristorno il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, i criteri saranno diversi a seconda dello scambio mutualistico instaurato. Lo studio in tema di riforma delle società cooperative, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, ritiene che:
> siano inammissibili le clausole statutarie che escludano, in ogni caso, la ripartizione di ristorni;
> siano ammissibili la clausole con le quali si stabiliscono limitazioni qualitative alla distribuzione di ristorni;
> sia legittima la clausola statutaria che demanda ad apposito regolamento - redatto e approvato ai sensi dell'ultimo comma, art. 2521 c.c. - i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici;
> non si configura per legge un diritto al ristorno, ma che lo stesso deve essere contemplato nello statuto come elemento obbligatorio per assicurare tendenzialmente, in modo indiretto, il vantaggio mutualistico.
Pertanto, appare illegittima una clausola statutaria che preveda a priori un ristorno uguale per tutti, salvo

che ciò avvenga in concreto, in ragione di una sostanziale identità di prestazioni offerte.

Sono stati, inoltre, segnalati alcuni casi in cui lo statuto della cooperativa ha omesso la previsione del ristorno, poiché questo impediva l'accesso a finanziamenti derivanti da particolari leggi regionali e/o di settore (p. es: finanziamenti nel settore trasporti). Nella fattispecie, le leggi di settore, chiedevano alle cooperative di rinunciare alla distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma e le cooperative l'hanno interpretata omettendo l'obbligo di previsione del ristorno. Anche in questo caso, nella previsione statutaria in materia possono essere introdotte limitazioni che fanno riferimento a leggi speciali.
Si ricorda che per i consorzi fidi vige il divieto assoluto di distribuire utili in qualsiasi forma (D.L. 30 settembre 2003 n. 269 art. 13) così come per le società sportive dilettantistiche.

In tutte le fattispecie finora analizzate, salvo il caso di mancata revisione precedentemente analizzato, nell'eventualità in cui la cooperativa non abbia correttamente ottemperato alle disposizioni descritte, neanche dopo la diffida a sanare tali irregolarità, il provvedimento richiesto dalla revisione sarà la gestione commissariale. Nei casi in cui la situazione è irrimediabilmente compromessa, potrà essere proposta invece la cancellazione dall'albo delle società cooperative e l'applicazione dell'art. 17 legge 23 dicembre 2000, n. 388. ■

Rapporti soci - cooperativa e mutualità prevalente

Nei punti successivi il verbale si concentra sui **rapporti tra soci e cooperativa**: infatti tali rapporti possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, debbono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Ovviamente nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Tutte le cooperative - anche quelle che possono avvalersi del regime di deroga di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005, le CMNP e le cooperative prevalenti di diritto - sono obbligate a rappresentare l'intensità dello scambio mutualistico. Tale affermazione si basa sulla lettura dell'art. 2545 c.c. che obbliga gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo di tutte le cooperative a relazionare ogni anno sul carattere mutualistico della cooperativa.
Il sistema amministrativo adottato pertanto, qualunque esso sia, deve consentire la distinzione degli importi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rispetto a quelli derivanti dal rapporto con i terzi.
L'obbligo dell'adozione di tale sistema amministrativo non significa che la cooperativa sia obbligata ad implementare un sistema contabile analitico-industriale che operi una separazione tra le due diverse gestioni. L'essere dotati di un tale sistema amministrativo è soltanto uno strumento prezioso per gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo al fine di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.

Il verbale di revisione pertanto **rileva la condizione o meno della prevalenza mutualistica**.
Per le cooperative agricole la prevalenza "oggettiva" sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Le cooperative sociali sono considerate prevalenti di diritto.
Come nelle fattispecie finora ana-

lizzate, in caso di irregolarità che persistano anche successivamente alla diffida irrogata dalla revisione, il provvedimento richiesto da quest'ultima sarà la gestione commissariale. Bisogna però sottolineare che se il revisore, riguardo all'ultimo punto analizzato, dovesse valutare una mancanza di corrispondenza tra l'effettiva condizione della cooperativa e la sezione e/o categoria potendo così configurarsi come comportamento doloso o colposo, il revisore stesso potrà richiedere il provvedimento di cancellazione dall'Albo delle cooperative.

Se il verbale accerta che la cooperativa è a mutualità prevalente ne consegue la conferma dell'ente nella sezione delle "cooperative a mutualità prevalente", sempre che la cooperativa non abbia modificato le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. (si ricorda che la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. precedenti alla perdita della prevalenza oggettiva - art. 2513 c.c.-, comporta l'obbligo di: 1) redazione del bilancio di cui all'art. 2545 octies c.c.; 2) devoluzione ai fondi mutualistici il patrimonio effettivo).
Viceversa la risposta negativa non è sufficiente, di per sé, a collocare l'ente nella sezione delle "cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente". Infatti, la cooperativa è considerata ancora a mutualità prevalente quando:

- si tratti del primo bilancio in cui questo accade;
- rientri in uno dei regimi derogatori stabilito con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2005;
- si tratti di una cooperativa sociale che rispetta le norme della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Nel caso di CMNP il punto 15 del verbale pone una serie di domande sull'ente. È bene ricordare che l'assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione della cooperativa in una nuova società qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di CMP per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di redazione del bilancio straordinario approvato senza rilievi da una società di revisione si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (art. 2545-octies, 3°comma – così modificato dalla L.99/09 art.10)
Pertanto se in seguito alla perdita della condizione di CMP la cooperativa modifica le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o emetta strumenti finanziari, la stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 2545 octies:

1. Redazione del bilancio straordinario entro 90 gg. dall'approvazione del bilancio ordinario di esercizio;
2. Parere del revisore esterno (C.S. o revisore legale) ove presente;
3. Verifica del bilancio straordinario senza rilievi da parte di una società di certificazione;
4. Approvazione del bilancio straordinario (da parte dell'assemblea);
5. Trasmissione del bilancio straordinario al MiSE entro 60 giorni dall'approvazione;
6. Attivazione della gestione separata delle riserve. ■

La base sociale

Dal punto 19 al 22 **il verbale di revisione si concentra sulla base sociale**:
i - verificando le varie categorie di soci (persone fisiche/giuridiche, cooperatori/finanziatori/speciali),
ii - verificando le procedure per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, le quali devono essere previste nell'atto costitutivo. Il mancato rispetto di tali procedure è da ritenersi un'irregolarità grave.
Ove la cooperativa, sul punto, non ottemperi alle prescrizioni previste, nonostante la precedente diffida erogata dal revisore, verrà richiesto da quest'ultimo, il provvedimento di gestione commissariale.
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale

in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, nella relazione al bilancio.

Questa sottosezione si conclude con il tema delle assemblee speciali: l'atto costitutivo deve prevedere le Assemblee separate quando la cooperativa ha più di tremila soci e svolge l'attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Le Assemblee speciali sono invece previste per le diverse categorie di possessori di strumenti finanziari. ■

Il bilancio della cooperativa

La sottosezione successiva del verbale di revisione è finalizzata all'acquisizione del bilancio e alla sua analisi, ed assolve alle seguenti funzioni:
> controllo di conformità e gli obblighi di legge;
> quantificazione del Patrimonio Netto e del Capitale Sociale;
> verifica dell'istituto del Ristorno;
> verifica dell'istituto del Prestito da Soci;
> verifica di eventuali contributi pubblici e partecipazioni societarie.
Essa è divisa in 9 parti:
1. dai punti da 23 a 26, dove il Revisore è chiamato a prendere in esame il bilancio dal punto di vista formale e dei suoi contenuti;
2. dai punti da 27 a 29, necessari a quantificare il Patrimonio Netto ed il Capitale sociale;
3. dal punto 30, dove il Revisore controlla la determinazione e la ripartizione dei ristorni attraverso la scheda proposta;
4. dai punti 31, 32 e 33, dove il Revisore verifica la correttezza della gestione del Prestito da soci;
5. dal punto 34, nei quali il Revisore descrive i contributi pubblici eventualmente incassati dalla cooperativa;
6. dal punto 35, inerente l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
7. dal punto 36, da compilare solo nel caso la cooperativa abbia partecipazioni societarie;
8. dal punto 38, nel quale vengono emesse in sintesi le osservazioni sul bilancio.
Il bilancio da esaminare (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) è quello depositato presso il Registro Imprese, insieme al modello C17, e deve essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile (artt 2424, 2425 e 2435bis del c.c.).
Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico hanno una codificazione a lettere maiuscole e minuscole, numeri romani ed arabi che devono corrispondere con quelle degli artt. 2424, 2425 c.c..
Il bilancio deve riportare anche i dati del precedente esercizio e deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423).
La nota integrativa, oltre alle indicazioni previste dall'art. 2427 c.c., deve altresì contenere un apposito paragrafo dove gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..
La relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di controllo, quando redatte, devono contenere, in maniera specifica, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione sulla gestione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di bilancio in forma abbreviata le indicazioni suddette devono essere contenute nella nota integrativa.
Si ricorda che per i Consorzi Fidi lo schema di bilancio non coincide con il disposto codicistico, ma segue quello predisposto dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari.
Per quanto riguarda i termini per l'approvazione del bilancio, è utile ricordare che l'Assemblea convocata per approvare il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, se particolari ragioni lo richiedono, entro 180 giorni. Il ricorso al maggior termine è possibile nel caso in cui la società abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono

particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società.
In questi casi gli Amministratori devono esplicitare le motivazioni del rinvio nella relazione sulla gestione o, nel caso la società rediga il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa.
Il bilancio deve essere depositato entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione al Registro Imprese e all'albo delle società cooperative.
Di seguito il verbale richiama il tema della certificazione del bilancio. Si sottolinea che sono assoggettate alla certificazione del bilancio gli enti cooperativi e i loro consorzi che hanno un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in s.p.a. nonché le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa.
La cooperativa deve rivolgersi ad una società di certificazione autorizzata dal Ministero e convenzionata con l'associazione di appartenenza, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 59/92. Sempre l'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 220/02 prevede la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies, nel caso in cui la cooperativa, pur ricorrendone i presupposti, non conferisca l'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione. Il provvedimento è limitato al conferimento dell'incarico. In tutte queste ultime fattispecie, nell'eventualità in cui la cooperativa non abbia correttamente ottemperato alle disposizioni descritte neanche dopo la diffida a sanare tali irregolarità, il provvedimento richiesto dalla revisione sarà la gestione commissariale.

Successivamente il verbale di revisione si occupa degli **elementi qualificanti del patrimonio netto e del capitale sociale**. È bene ricordare che un valore negativo del patrimonio netto rileva la perdita del capitale sociale e costituisce motivo di scioglimento della società. Infatti, in caso di patrimonio netto negativo, il revisore cooperativo incaricato, diffiderà gli Amministratori a convocare urgentemente l'Assemblea dei soci per deliberare sulla copertura delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale. Ove successivamente la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni oggetto di diffida, si avvierà il provvedimento di gestione commissariale. In alternativa, se ne ricorrono le condizioni, può essere richiesto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto riguarda il capitale sociale, esso è un elemento costitutivo ed essenziale delle società cooperative e la perdita totale dello stesso costituisce causa di scioglimento.
I soci persone fisiche possono sottoscrivere fino ad un massimo di 100.000 euro, ma tali limiti possono essere superati se i conferimenti di capitale sono avvenuti in natura, se sono state effettuate delle rivalutazioni del capitale e se i ristorni sono stati portati, con deliberazione assembleare, in aumento della quota di capitale sociale. Nelle cooperative con più di 500 soci il limite massimo può essere, se previsto nell'atto costitutivo, innalzato fino al due per cento del capitale sociale.
I conferimenti in natura, se effettuati, devono corrispondere con le previsioni statutarie.
Il capitale sociale, può essere suddiviso in quote o azioni. Il valore minimo della quota è pari a 25 euro mentre quello dell'azione deve essere compreso tra 25 e 500 euro.
Nelle cooperative che adottano il modello delle Srl i conferimenti possono anche avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. ■

Il ristorno

Il punto successivo del verbale di revisione si concentra sulla **tematica del Ristorno**.
I ristorni rappresentano le somme che la società rimborsa ai soci a fine esercizio, in proporzione agli scambi mutualistici, consentendo così ai soci stessi di realizzare quel risparmio di spesa o quell'aumento di retribuzione che la società potrebbe offrire direttamente al momento dello scambio. I ristorni testimoniano che lo scopo principale della cooperativa è quello di praticare ai soci condizioni di favore nello scambio mutualistico. Per calcolare il ristorno, fondamentale è la determinazione dell'avanzo di gestione generato dai soci ovvero l'importo massimo che può essere attribuito come ristorno ai soci (avanzo di gestione moltiplicato per la percentuale di prevalenza). Tutti i dati necessari per questo calcolo dovranno essere reperibili dal bilancio e presenti in nota integrativa. Il ristorno erogato ai soci non può essere superiore del 30% rispetto ai trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci.

Il ristorno può essere calcolato sulla base di diversi parametri e secondo diverse modalità, anche in concorso tra di loro (i seguenti indirizzi sono prevalentemente rivolti alle cooperative di lavoro):
a) Modalità di calcolo con esclusivo riferimento al parametro quantitativo
È data la possibilità di far riferimento al solo parametro quantitativo, tuttavia il ristorno non deve essere attribuito in modo uguale per tutti i soci (salvo che ciò avvenga in concreto, in ragione di una sostanziale identità di prestazioni offerte).
b) Modalità di calcolo con riferimento ad entrambi i parametri più quota fissa
Un'ulteriore fattispecie da considerare è quella secondo la quale la cooperativa eroga il ristorno mediante la distribuzione di una cifra fissa, uguale per tutti i soci, unitamente ad un'ulteriore quota, proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Vi sono stati casi, inoltre, in cui l'erogazione sarebbe stata sottoposta a particolari condizioni, quali lo svolgimento, nell'anno di riferimento, di un minimo di ore lavorate e la sussistenza della qualità di socio alla data del 31 dicembre.
Tali scelte non sono compatibili con quanto previsto dalla norma civilistica.
Infatti, la fissazione di una quota fissa, in aggiunta al corretto criterio di proporzionalità, fa venire meno quest'ultimo, con le conseguenze già prospettate nella precedente lettera a).
Inoltre, il riconoscere il diritto al ristorno, esclusivamente ai soci in forza al 31 dicembre e purché abbiano effettivamente raggiunto il limite minimo di ore lavorate, risulterebbe in contrasto con l'articolo 2545 sexies, poiché verrebbe disconosciuto il conferimento, seppur ridotto, di quei soci che, per diverse ragioni, non abbiano conseguito il minimo di ore lavorate o perché receduti od esclusi prima del 31 dicembre.
Conseguentemente, riguardo quest'ultimo caso, qualora l'assemblea decida di erogare il ristorno in sede di approvazione del bilancio, tutti i soci che abbiano contribuito a produrre il reddito della cooperativa durante l'esercizio hanno il diritto di ottenere il ristorno, ovviamente in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e secondo i criteri stabiliti dalla cooperativa.
c) Riferimento ad entrambi i parametri con fissazione di un tetto massimo.

Appurato che le disposizioni civilistiche rappresentano il ristorno come un vantaggio che viene riconosciuto ai soci, ma non indistintamente e in modo eguale, e che non è possibile erogare ai soci un ristorno omogeneo ed egualitario, ciò non impedisce alle cooperative, laddove la tipologia di scambio mutualistico lo permetta, di ricorrere ai criteri qualitativi e quantitativi dando diverso rilievo a uno dei due, in ragione dell'interesse di erogare un ristorno più o meno omogeneo tra i soci. Tuttavia, la raccomandazione che è opportuno esprimere, in presenza di tale scelta, è che la prevalenza di un criterio rispetto all'altro non possa essere concepita in maniera tale da vanificare di fatto uno dei due criteri, anche perché risulta evidente che l'articolo 2545-sexies dà pari dignità ad entrambi i parametri.

Scambio mutualistico e periodi utili per il calcolo del ristorno.
Si è posto il problema di considerare o meno, ai fini dell'erogazione del ristorno, le ore di lavoro non prestate dal socio durante l'anno di riferimento. A tale questione sembra necessario rispondere negativamente in considerazione sia dell'analisi letterale dell'articolo 2545-sexies, con particolare riferimento al rispetto

del criterio quantitativo, sia delle indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale il reddito distribuibile ai soci a titolo di ristorno può essere solo quello che deriva direttamente dallo scambio mutualistico. Nel caso di specie quello che deriva dalle prestazioni di lavoro dei soci.

Le ore di lavoro non lavorate, ma retribuite, non sfuggono a tale regola, poiché l'integrazione economica erogata in caso di malattia e/o di infortunio, di mobilità, di maternità etc., corrisponde ad un'esigenza di tutela del lavoratore assente, codificata in norma di legge e/o di contratto, ma non consente di considerare le ore di assenza come ore lavorate.
Tale conclusione risulta aderente al concetto di ristorno come vantaggio differito, riconosciuto al socio in via posticipata, proprio perché connesso al reale supporto che quest'ultimo ha conferito alla cooperativa nel corso dell'esercizio e quantificabile solo a consuntivo.
Pertanto, tutte le assenze, siano esse retribuite o meno, siano esse previste da legge, da contratto, da regolamento e/o da decisione individuale del datore di lavoro, non potranno mai essere computate ai fini della maturazione del ristorno.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le assenze più ricorrenti all'interno del rapporto di lavoro: infortunio, malattia, maternità, congedi, permessi sindacali, aspettativa, periodi di cassa integrazione guadagni, ecc..
Secondo la logica suesposta, nel concetto di assenza debbono essere ricomprese anche le giornate di ferie. Tuttavia, appare evidente che l'istituto delle ferie (come quello dei riposi) rappresenta un falso problema, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile, comune a tutti i lavoratori. È noto infatti che secondo il D.Lgs 66/03 non è più possibile monetizzare la rinuncia alle ferie, se non in termini del tutto residuali.

La tesi sopra esposta non sembra essere suscettibile di controindicazioni anche alla luce della disciplina contenuta nella legge 142/01, secondo la quale il ristorno consiste in una maggiorazione della retribuzione del socio lavoratore. D'altra parte, la normativa del 2001 non risente del principio secondo il quale le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno devono corrispondere al reddito che la cooperativa produce attraverso lo scambio intercorso con i soci stessi. Tanto che l'art. 3 della legge 142/01, pone il limite del 30% rispetto alla retribuzione complessiva corrisposta ai soci. Il principio, introdotto dalla riforma societaria e declinato più puntualmente dalla Agenzia delle entrate, rende quindi l'istituto del ristorno concettualmente slegato dalla disciplina lavoristica del socio lavoratore.

È opportuno, infine, precisare che il criterio restrittivo impiegato per determinare l'importo da erogare in favore dei soci a titolo di ristorno, non incide sui criteri stabiliti ai fini del calcolo della prevalenza mutualistica. Pertanto, nel rapporto tra costo del lavoro dei soci e costo del lavoro complessivo, disciplinato dall'articolo 2513 c.c., andranno considerati i salari erogati anche a fronte di ore non lavorate.
Infine, la scelta individuale dei soci sulle modalità di erogazione del ristorno sembra essere esclusa dall'interpretazione letterale della norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 2545 sexies. Appare invece del tutto possibile che l'assemblea decida di diversificare le modalità di erogazione, stabilendo ad esempio che parte del ristorno sia distribuito in forma liquida e parte in forma di aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

Si precisa che ai fini fiscali il ristorno attribuito ai soci, sia come costo che come destinazione del risultato d'esercizio, è integralmente deducibile ai fini della determinazione dell'utile netto preso a base per l'applicazione dell'Ires.
In caso di inadempienze riguardanti il tema del Ristorno, la sanzione prevista, previa diffida del revisore, può essere la richiesta di gestione commissariale o proposta di cancellazione dell'Albo. ■

Il prestito sociale

Successivamente, nella sottosezione riguardante il bilancio, il verbale di revisione interviene sul tema del **prestito sociale**.
La raccolta del risparmio tra i soci delle società cooperative è regolata dalle disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio riferibili alle norme contenute nel TUB e nei provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), corredati dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia. Il prestito da soci non si configura come raccolta di risparmio fra il pubblico a patto che sia osservato quanto disposto in materia dal proprio dal CICR e dalla stessa Banca d'Italia. Se la cooperativa vuole utilizzare lo strumento del prestito sociale deve prevederlo nel proprio Statuto e deve provvedere alla predisposizione di un regolamento ad hoc. È bene sottolineare che questa disciplina è stata modificata ultimamente (Legge di Bilancio 2018) ma occorre attendere ulteriori disposizioni che hanno lo scopo di disciplinare lo strumento del prestito sociale in modo tale da assicurare maggiori tutele in favore dei soci prestatori.
I provvedimenti attuativi sono soprattutto in capo al CICR, il quale dovrà deliberare in tema di:

- limiti di raccolta del prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
- forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d'Italia (garanzie finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili, promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all'ammontare del patrimonio netto;
- obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
- regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative.

Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:

- le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
- l'implementazione del verbale di vigilanza ai fini dell'osservanza delle disposizioni concernenti il prestito sociale.

In ogni caso l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Il limite massimo di raccolta individuale di prestito ammonta a euro 37.297,78, elevabile a euro 74.595,57 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione. Appare opportuno ricordare che sono deducibili soltanto gli interessi calcolati con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai possessori dei buoni postali fruttiferi aumentati dello 0,9%.
Si precisa, infine, che a decorrere dal 1 luglio 2014 la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti ai soci è passata dal 20% al 26%. ■

Contributi e partecipazioni

Nella parte finale della sottosezione sul bilancio, il verbale di revisione richiede:

- la descrizione dei contributi pubblici eventualmente incassati dalla cooperativa: elencazione degli importi ed i soggetti erogatori, evidenziando gli importi più rilevanti e descrivendo le operazioni a cui si riferiscono i finanziamenti;
- se cooperative che hanno partecipazioni di controllo, la redazione del bilancio consolidato: sono esonerate dall'obbligo le cooperative controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti a far data dal 22.11.2008 :
- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

È bene ricordare che il bilancio consolidato è in ogni caso obbligatorio quando la cooperativa controllante o una delle società controllate abbiano emesso titoli quotati in borsa. Nel caso di esonero gli amministratori ne mo-

tiveranno le ragioni nella nota integrativa. Si precisa anche che l'art. 2359 individua i criteri per essere considerate società controllate e società collegate;

> se la cooperativa ha partecipazioni societarie: in questo caso le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in Srl sono soggette alla revisione ordinaria annuale. Sono, invece, soggette ad annuale certificazione di bilancio quelle che detengono partecipazioni di controllo in Spa. Per importo di capitale sottoscritto deve intendersi il valore della partecipazione iscritto a bilancio.

In tutti questi ultimi casi, nell'eventualità in cui la cooperativa non abbia correttamente ottemperato alle disposizioni prescritte, neanche dopo la diffida a sanare tali irregolarità, il provvedimento richiesto dalla revisione sarà la gestione commissariale. ■

Raggiugimento dello scopo sociale

La sottosezione successiva del verbale di revisione verte sul **raggiungimento dello scopo sociale da parte della cooperativa**.

La sottosezione è quindi, finalizzata a una duplice funzione:

a) una valutazione della capacità della cooperativa a raggiungere gli scopi per la quale è stata costituita;

b) rendere coerente l'eventuale richiesta di Liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 terdecies c.c.) con il limite imposto dall'art. 7 lettera b punto 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 4 D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, laddove circoscrive le verifiche all'accertamento della consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio consuntivo di esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

Nella prima parte della sottosezione, vengono prese in esame le modalità con cui la cooperativa persegue lo scopo sociale, anche ai fini della valutazione della continuità aziendale. Viene valutato, sulla base dei bilanci approvati e delle altre informazioni fornite al revisore dal legale rappresentante dell'ente ispezionato, se la cooperativa svolge, e può continuare a svolgere, la propria attività in normale esercizio di impresa. Come ad esempio se ha un portafoglio clienti buono e tale da garantire il lavoro per un periodo di tempo sufficientemente lungo, se la rotazione dei crediti e dei debiti è tale da permettere un buon equilibrio della situazione finanziaria e se la società opera sempre all'interno degli eventuali affidamenti bancari.

Viene anche analizzato lo statuto al fine di verificarne la coerenza con quanto disposto dalla legge, verificando in particolar modo l'esistenza di un sistema di controllo interno adeguato e se lo stesso è efficace anche ai fini dell'attività aziendale.

Qualora la cooperativa non sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in normale esercizio d'impresa il revisore consiglierà la messa in liquidazione volontaria della cooperativa, in caso di situazione di insolvenza si procederà alla richiesta di provvedimento di cui all'art. 2545 terdecies.

Successivamente nel verbale di revisione andranno indicate tutte le operazioni che hanno provocato sensibili conseguenze sulla situazione economico-finanziaria e reddituale, già presenti nell'ultimo bilancio approvato (a titolo esemplificativo: plusvalenze/minusvalenze da alienazione, perdite/utili su partecipazioni ecc...).

Andrà anche segnalato se la cooperativa è stata oggetto di accertamenti fiscali o relativi al lavoro dipendente, o di altri eventi tali da ipotizzare l'insorgere di passività potenziali che possano influire pesantemente sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica.

Il punto seguente del verbale riguarda gli indici di bilancio particolarmente significativi rispetto alla valutazione della continuità aziendale.

Qualora il revisore incaricato dia un giudizio negativo riguardo alla capacità della cooperativa di raggiungere lo scopo sociale, ne seguirà la richiesta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies. ■

Gli organi sociali

Come è noto, **la riforma del diritto societario del 2003 offre la possibilità di scegliere fra diversi modelli di amministrazione e controllo**. Tale scelta è riservata anche alle imprese cooperative con qualche limitazione, però, relativa alle dimensioni dell'impresa stessa. A tal proposito, all'interno del verbale di revisione, vengono inserite delle schede specifiche a seconda del modello normativo scelto.
Partendo dalla scheda riguardante **le cooperative che adottano le norme delle SRL**, è bene sottolineare che essa è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa può adottare tali norme e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.
A tal fine la scheda è stata divisa in 7 parti riservate:
1. dai punti 1 e 2, alla verifica degli unici due casi in cui una cooperativa può adottare le norme srl;
2. dai punti da 3 a 8, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
3. dai punti da 9 a 15, al funzionamento del C.d.A.;
4. dai punti 16 e 17, al funzionamento dell'amministratore unico;
5. dai punti da 12/bis a 17/bis, al funzionamento dei liquidatori;
6. dai punti da 18 a 24, al funzionamento dell'Organo di controllo;
7. dal punto 25, al funzionamento dell'organo che esercita il controllo contabile.

Per quanto riguarda i primi due punti, è bene ricordare che la cooperativa costituita con meno di nove soci deve obbligatoriamente adottare la forma s.r.l. In tale ipotesi i soci devono essere persone fisiche, salvo il caso di attività agricola, in cui, possono essere soci anche le società semplici. La cooperativa che invece ha, contemporaneamente, venti soci o più e un attivo patrimoniale uguale o superiore al milione di euro, non può costituirsi in forma di srl.

Per quanto riguarda i punti relativi all'assemblea dei soci occorre sottolineare che le competenze previste sono quelle riservate dall'atto costitutivo, tranne nei casi di competenza esclusiva dei soci previste dal codice civile. Tali punti del verbale di revisione tendono essenzialmente a verificare l'esercizio delle competenze di cui sopra (regolare approvazione del bilancio, nomina amministratori/liquidatori, nomina organo di controllo/revisore legale e relativi compensi).
I punti successivi della scheda del verbale riguardano invece il consiglio di amministrazione. Innanzitutto occorre ricordare che, secondo quanto previsto dall'art. 2542, comma 2 del C.C., la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Secondo quanto previsto dall'art. 2475, comma 3 del C.C. l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata a componenti del CdA disgiuntamente oppure congiuntamente: in tali casi si applicheranno rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Molto importante, in riferimento agli obblighi previsti per il CdA, è l'obbligo della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 C.C. Infine il verbale chiede al revisore di verificare se vi siano dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti pubblici. ■

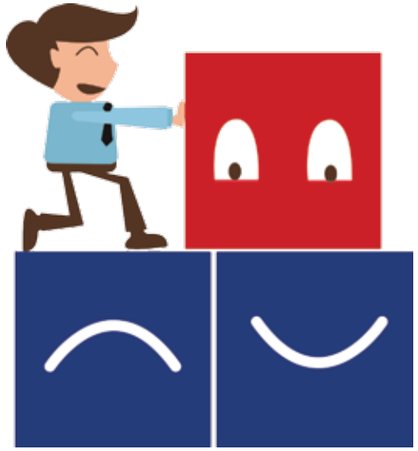

L'organo di controllo nelle cooperative in regime di s.r.l.

L'ultima parte della scheda interviene sull'**organo di controllo della cooperativa**. Tale organo (Collegio Sindacale, Sindaco Unico o Revisore Legale dei Conti) non è obbligatorio, ma deve essere nominato nelle società cooperative in forma s.r.l. quando:

1. La società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato (artt. 25-43 D.Lgs.127/1991) ovvero abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti

a) almeno 20.000.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;

b) almeno 40.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) almeno 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. La società controlla una Società obbligata alla Revisione Legale (nel caso di controllo di una S.p.a.).

3. La società abbia superato per due esercizi consecutivi, due delle seguenti soglie dimensionali (art. 2435-bis):

a) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;

b) almeno 8,8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'obbligo di cui al punto c) decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo del quale sono stati superati almeno i due limiti dimensionali.

4. La società emette strumenti finanziari non partecipativi.

È da osservare che, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi di nomina del Collegio Sindacale non ricorre nel caso in cui la controllante (unitamente alle controllate), non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a euro 20.000.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 40.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250 unità.

La suddetta causa di esonero è esclusa quando la controllante ovvero una controllata abbia emesso titoli quotati in borsa, inoltre, quando le società a responsabilità limitata che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 comma 2 D.lgs. 39/20109) devono affidare lo svolgimento della Revisione Legale ad un soggetto esterno, Revisore legale o Società di revisione, diverso dal Collegio sindacale.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Anche in questo caso la scheda pone una serie di domande a cui il revisore deve rispondere riscontrandole nell'organizzazione della cooperativa: se nell'organo di controllo vi sono componenti indicati dallo Stato (o da enti pubblici), da possessori di strumenti finanziari (massimo un terzo) oppure se vi sono revisori legali (è bene ricordare che quando il Collegio esercita anche la Revisione Legale, art. 2409 bis, lo stesso deve essere formato da tutti revisori legali, in caso contrario soltanto un effettivo e un supplente devono essere revisori legali e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali- art. 2397 C.C.).

È bene ricordare che la revisione legale è obbligatoria quando la società cooperativa supera per due anni consecutivi due dei seguenti parametri:

a) almeno 4.400.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;

b) almeno 8.800.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Se la cooperativa è obbligata a nominare l'Organo di Controllo a esso è affidata anche la Revisione Legale. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la Revisione Legale è esercitata dall'Organo di controllo. Altrimenti, l'atto costitutivo può affidare la Revisione Legale al Collegio Sindacale, al Sindaco Unico, al Revisore Legale o a una Società di Revisione.

Infine, anche per l'organo di controllo ci sarà l'obbligo della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 C.C.

Nel caso in cui la cooperativa non ottemperi alle prescrizioni previste da questa scheda del verbale di revisione, il revisore incaricato, previa diffida non sanata, procederà alla richiesta di gestione commissariale. ■

Amministrazione e controllo nelle coop a regime S.p.A.

Se invece la cooperativa adotta le norme previste per le S.p.A., la scheda che il revisore incaricato dovrà compilare, simile a quella analizzata precedentemente. Infatti, il sistema ordinario prevede un organo amministrativo con i poteri necessari al compimento di tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale e con la rappresentanza nei confronti dei terzi. Accanto all'organo amministrativo vi è, nei casi previsti, l'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea, con obbligo, tuttavia, di ricomprendervi un effettivo e un supplente iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul concreto funzionamento della società.
La Revisione Legale può essere affidata ad un Revisore esterno, di nomina assembleare. Nell'ipotesi che la cooperativa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo compete inderogabilmente ad una Società di Revisione, sottoposta alle regole e alla vigilanza della Consob.
La scheda è finalizzata a verificare, in primis, se la cooperativa possiede il numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a. e, poi, il regolare e corretto funzionamento degli organi societari.
A tal fine la scheda, mantenendo lo schema analizzato in quella precedente, è stata divisa in 7 parti riservate:
1. dal punto 1, alla verifica del numero minimo di soci per poter adottare le norme delle S.p.a.;
2. dai punti da 2 a 7, al funzionamento dell'assemblea dei soci;
3. dai punti da 8 a 14, al funzionamento del C.d.A.;
4. dai punti 15 e 16, al funzionamento dell'amministratore unico;
5. dai punti da 11/bis a 16/bis, al funzionamento dei liquidatori;
6. dai punti da 17 a 23, al funzionamento dell'Organo di controllo;
7. dal punto 24, al funzionamento dell'organo che esercita la Revisione Legale.
Prima di tutto, occorre quindi verificare se la cooperativa ha almeno nove soci: si tratta del numero minimo previsto dall'art. 2522, co. 1 per costituire una cooperativa. Tuttavia, il modello Spa può essere adottato anche dai Consorzi costituiti ex art. 27 Legge Basevi, per i quali il numero minimo dei soci è fissato in tre. Nel caso in cui il numero dei soci risulti inferiore al minimo la cooperativa ha tempo un anno per reintegrarlo.

I punti riguardanti l'assemblea dei soci sono gli stessi a quelli precedentemente visionati quindi: regolare approvazione del bilancio, nomina amministratori/liquidatori, nomina organo di controllo/revisore legale e relativi compensi.
Per ciò che riguarda il CdA, la sua nomina e composizione sono disciplinate dall'art. 2542. Mentre il primo comma dell'art. 2544 stabilisce che, in aggiunta a quelle previste dall'art. 2381, non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Inoltre, gli amministratori sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2512, nella nota integrativa mentre nella relazione sulla gestione si continueranno ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545. I punti successivi, pertanto, mirano a verificare tutto quanto precedentemente detto: maggioranza degli amministratori scelta tra soci cooperatori, eventuale nomina del comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381, derivando da una specifica previsione statutaria o una volontà assembleare (con relativa indicazione delle attribuzioni delegate nei limiti previsti dalla legge), obbligo della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 C.C., presenza di componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti pubblici e partecipazione alle riunione del CdA dei rappresentanti dell'organo di controllo.

Molto importante per la cooperativa, al fine di agevolare la redazione del verbale di revisione da parte del revisore, è la corretta tenuta del libro delle adunanze del CdA, con particolare attenzione rivolta alla regolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci e al contenuto della relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio.
Successivamente la scheda si rivolge all'organo di controllo. Anche in questo caso, gli aspetti più pertinenti sono gli stessi analizzati in precedenza. L'Organo di controllo (Collegio Sindacale, non è possibile prevedere il Sindaco Unico) nelle società cooperative in forma s.p.a. deve essere nominato quando:
1. La società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato (artt. 25-43 D.Lgs.127/1991) ovvero abbia

superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti
a) almeno 20.000.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;
b) almeno 40.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) almeno 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. La società controlla una Società obbligata alla Revisione Legale (nel caso di controllo di una S.p.a.);

3. La società abbia superato per due esercizi consecutivi, due delle seguenti soglie dimensionali (art. 2435-bis):
a) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;
b) almeno 8,8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'obbligo di cui al punto c) decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo del quale sono stati superati almeno i due limiti dimensionali.

4. La società emette strumenti finanziari non partecipativi.

È da osservare che, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi di nomina del Collegio Sindacale non ricorre nel caso in cui la controllante (unitamente alle controllate), non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:
> totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari ad euro 20.000.000;
> ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 40.000.000;
> dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250 unità.
La suddetta causa di esonero è esclusa quando la controllante ovvero una controllata abbia emesso titoli quotati in borsa, inoltre, quando le società a responsabilità limitata che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 comma 2 D.lgs. 39/20109) devono affidare lo svolgimento della Revisione Legale ad un soggetto esterno, Revisore legale o Società di revisione, diverso dal Collegio sindacale.
L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
È possibile, anche, che la Revisione Legale sia esercitata dall'Organo di controllo quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso l'Organo di controllo è composto da soli revisori legali.

Anche in questo caso, come visto precedentemente per le Srl, la scheda in questione pone una serie di domande a cui il revisore deve rispondere riscontrandole nell'organizzazione della cooperativa: se nell'organo di controllo vi sono componenti indicati dallo Stato (o da enti pubblici), da possessori di strumenti finanziari (massimo un terzo) oppure se vi sono revisori legali (è bene ricordare che quando il Collegio esercita anche la Revisione Legale, art. 2409 bis, lo stesso deve essere formato da tutti revisori legali, in caso contrario soltanto un effettivo e un supplente devono essere revisori legali e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali (art. 2397 C.C.).

Per quanto riguarda la Revisione Legale, che per le cooperative che seguono le norme spa è in ogni caso obbligatorio, è esercitata da un revisore o da una società di revisione. Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato obbligatoriamente da una società di revisione. Vi è anche la possibilità di affidare il controllo all'Organo di controllo quando la cooperativa non redige il bilancio consolidato, non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, quando lo preveda lo statuto e quando tutti i membri dell'Organo di controllo sono revisori legali.
Come visto in precedenza, anche per le cooperative Spa, nel caso in cui l'ente non ottemperi alle prescrizioni previste da questa scheda del verbale di revisione, il revisore incaricato, previa diffida non sanata, procederà alla richiesta di gestione commissariale. ■

Contributo di revisione e contributo del 3% al Fondo Mutualistico

Gli ultimi aspetti su cui si concentra il verbale di revisione riguardano il contributo biennale, il contributo ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92 e la sottosezione "altre notizie".
Il primo è un contributo determinato per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso a cadenza biennale.

Il contributo di revisione deve essere versato da tutte le società cooperative, compresi gli enti in scioglimento volontario; ne sono escluse le cooperative soggette a liquidazione coatta amministrativa, scioglimento per atto d'autorità, fallimento e gestione commissariale.
Oltre alle cooperative sociali, sono assoggettate ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore ai 27.070.247,88 di euro, ovvero che detengano partecipazioni di controllo di società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo. Sono assoggettate a revisione annuale anche le cooperative obbligate alla certificazione di bilancio che superano un fatturato di 60 milioni di euro, riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro, prestito sociale superiore a 2 milioni di euro, che controllano SPA e che hanno emesso APC.
Ogni biennio, il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà un decreto in cui determinerà i diversi scaglioni del contributo medesimo.
In caso di omesso pagamento oltre il biennio di riferimento, la cooperativa inadempiente è segnalata alla Direzione Generale Enti Cooperativi per la cancellazione dall'albo delle società cooperative.

Il contributo ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92.
L'art. 11 della 59/92 ha istituito il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Quindi, le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, devono destinare una quota degli utili annuali pari al 3% alle suddette Associazioni secondo le modalità da queste stabilite.

Il comma 6 del medesimo art.11 della L.59/92 disciplina, invece, il versamento dovuto dalle cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione. Queste devono versare il 3% degli utili di esercizio direttamente al Fondo istituito dal MISE.
Il mancato versamento del contributo ai fondi mutualistici prevede la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura per la cooperativa inadempiente. ■

Altre notizie e schede di settore

Infine, il verbale si chiude con la sottosezione "altre notizie", la quale è finalizzata a rilevare altre informazioni utili alla formazione del giudizio conclusivo da parte del revisore cooperativo, quali le vertenze giudiziarie, i libri sociali e fiscali e la precedente revisione.

Il verbale di revisione prevede poi delle schede di settore specifiche a seconda della tipologia di cooperativa:

- Cooperativa Sociale
- Cooperativa di Produzione Lavoro
- Cooperative di lavoro agricolo
- Cooperative di trasporto
- Cooperative pesca
- Cooperative di consumo
- Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
- Cooperative di abitazione e loro consorzi
- Cooperative o Consorzi di garanzia Fidi
- Cooperative di dettaglianti
- Consorzi agrari
- Altre cooperative ■

SEZIONE 3

Schede di settore

Premessa

In questa sezione tratteremo le 14 tipologie delle cooperative con le relative norme di riferimento, nella sezione sono state inserite anche le cooperative tra professionisti. ■

Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e si distinguono in cooperative "di tipo A" e cooperative "di tipo B".

Le prime hanno ad oggetto la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (riforma dell'impresa sociale che vedremo di seguito).

Quelle di tipo B, hanno ad oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali individuate dallo stesso articolo 4 della legge 381/1991.
A norma dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano: le stesse possono quindi qualificarsi, ad esempio, come cooperative di lavoro, o agricole, ed in tal caso alla disciplina della legge n. 381/1991 si cumula, ma solo nei limiti della compatibilità, la disciplina propria del settore di attività della cooperativa.

La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale» (art. 1, comma 3).

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (art. 2). Le persone svantaggiate, nel caso di cooperative "di tipo B", devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa (art. 4).
Le cooperative sociali devono inserire nei propri statuti le clausole non lucrative, già previste dall'art. 26 della legge Basevi ed ora dall'art. 2514 c.c., e sono iscritte nell'albo delle cooperative (cfr. l'art. 4 del d.m. 23 giugno 2004).
Alle cooperative sociali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, relative alle società professionali (art. 10).
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative (art. 11).
Le cooperative sociali, ed i relativi consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali, sono stati, infine, qualificati come "Onlus" (regime in via di superamento, come vedremo) di diritto dall'art. 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Le medesime cooperative sociali sono inoltre destinatarie di numerose disposizioni di legge, sia statali che regionali, contenenti agevolazioni e sgravi contributivi.

Bisogna aggiungere che con la cosiddetta riforma del Terzo Settore (Dlgs 112/2017 e 117/2017) vengono introdotte delle novità importanti, qualificando le cooperative sociali, Imprese sociali di diritto, e quindi, Enti del Terzo Settore.
Per ciò che riguarda la gerarchia delle fonti, la L. 381/1991 e le norme specifiche sulle cooperative (C.C. e leggi speciali) rimangono le discipline normative di riferimento, per cui il 112/2017 (e successivamente il Dlgs 117/2017), si applicherà solo laddove sia compatibile con la legi-

Cooperative di lavoro

slazione riservata alle cooperative sociali.
Le principali novità, oltre alle agevolazioni di carattere fiscale, riguardano le attività: infatti tali novità hanno un effetto o di ricognizione del carattere socio-sanitario ed educativo delle attività stesse ovvero di puro ampliamento dell'oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo a). Inoltre, rispetto al tema delle Onlus, va ricordato che il Dlgs 117/2017 determina il superamento di tale regime.

Infine occorre ricordare le cooperative sociali sono anche cooperative di lavoro, per cui bisognerà tener presente anche la specifica disciplina di queste ultime. ■

La disciplina delle cooperative di lavoro, è contenuta nella legge 3 aprile 2001 n. 142, come modificata dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30.
La legge si applica, infatti, a tutte le cooperative nelle quali "il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci".

La disciplina coordina il rapporto sociale con quello mutualistico di lavoro; prevede particolari diritti del socio lavoratore riguardo alla partecipazione alla gestione della società; consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di diverso; applica al socio lavoratore una serie di garanzie dello statuto dei lavoratori; disciplina con norme parzialmente inderogabili il trattamento economico del socio lavoratore, ivi compresi i trattamenti integrativi erogati a titolo di ristorno; disciplina gli effetti del recesso e dell'esclusione dalla società ai fini della cessazione del rapporto di lavoro; disciplina il contenuto del regolamento mutualistico obbligatorio.

Cooperative agricole: cooperative di lavoro agricolo e cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento.

La legislazione speciale in tema di cooperazione agricola è costituita soprattutto da interventi di incentivazione e sostegno, con scarso rilievo, quindi, ai fini della caratterizzazione tipologica del sottotipo. Il d.m. 23 giugno 2004, che ha istituito l'albo delle società cooperative, prevede, all'art. 4, due distinte categorie, e cioè le "cooperative di lavoro agricolo" e le "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento", che rappresentano realtà profondamente diverse, sotto il profilo della natura del rispettivo scambio mutualistico.

Ed in effetti, nella realtà sociale si riscontrano una pluralità di organismi, generalmente accomunati nella qualifica di cooperative agricole, ciascuno dei quali pone tuttavia problemi peculiari: cooperative per la conduzione divisa o indivisa di terreni agricoli; cooperative tra lavoratori o braccianti agricoli; cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci (stalle sociali, cooperative avicole, ortofrutticole, lattiero-casearie, cantine sociali, oleifici sociali). Delle cooperative di conferimento si occupa l'art. 2513, comma 3, c.c., unitamente all'art. 111-septies disp. att. c.c., il cui significato è stato sopra illustrato.

Il Dlgs 18 maggio 2001 n. 228, all'art. 1, comma 2, definisce civilisticamente la fattispecie delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo, chiarendo che " Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."
Le cooperative di lavoro agricolo, essendo cooperative di lavoro, seguono anche la disciplina prevista dal Regolamento derivante dalla legge 3 aprile 2001 n. 142. ■

Cooperative di trasporto

Le cooperative di trasporto, iscritte alla V sezione dell'albo nazionale degli enti cooperativi, sono, in linea di principio, cooperative costituite fra imprenditori esercenti l'attività di trasporto, titolari in proprio degli strumenti di produzione.

L'attività di tali cooperative si concretizza nell'organizzazione, per conto dei soci, dei rapporti contrattuali con i committenti dei servizi di trasporto. La cooperativa si occupa, poi, di gestire una serie di servizi accessori a beneficio dei soci, quali l'erogazione del carburante, la manutenzione dei mezzi e i servizi di assistenza amministrativa relativi agli adempimenti di natura contabile e fiscale.

Nella prassi, tuttavia, sono state iscritte in questa sezione dell'albo nazionale anche cooperative che detengono la proprietà dei mezzi di trasporto e che si propongono, quale scopo sociale, la fornitura di lavoro ai soci. In quest'ultimo caso, essendo cooperative caratterizzate dallo scambio mutualistico tipico delle cooperative di lavoro, saranno applicabili le norme della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano. In particolare l'iscrizione è consentita alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi; ed alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi. Dallo statuto deve risultare che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

Sono poi disciplinate le cooperative tra titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, e quelle tra titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, costituite al fine del libero esercizio della propria attività in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione (legge 15 gennaio 1992 n. 21).
È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa, e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dalla stessa; precisato che in caso di recesso dalla cooperativa, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. ■

Cooperative di pesca

Le cooperative della pesca sono particolari cooperative di lavoro, che trovano la propria disciplina in diverse leggi speciali.

Vi è innanzitutto il r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604, che agli artt. da 47 a 51 disciplina i consorzi tra cooperative di pescatori, prevedendo una serie di agevolazioni, anche tributarie.

Vi è poi il Dlgs 18 maggio 2001 n. 226, e successive modificazioni, contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, qualifica come imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse indicate all'art. 3 (purché non prevalenti rispetto alle attività ittiche vere e proprie, ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti pro-

venienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica).

Anche a tali cooperative, essendo come detto cooperative di Lavoro, si applica il Regolamento previsto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142. ■

Cooperative di consumo

Non esiste una legislazione speciale contenente una disciplina organica delle cooperative di consumo, tale da farne un sottotipo legislativo con sue proprie caratteristiche. Infatti, si può affermare che, ad eccezione di poche disposizioni di legge, la normativa riferita al modello delle cooperative di consumo è raccolta nel Codice Civile.

La categoria in esame può essere meglio individuata come "cooperativa di consumo in senso stretto"; costituente una species del genus cooperativa di consumo in senso ampio (nella quale rientrano, ad esempio, anche le cooperative edilizie di abitazione, o le cooperative di credito).

Tra le norme specifiche riguardanti queste cooperative è bene citare l'articolo unico del R.D.L. 17 settembre 1925 n. 1735, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562, norma abrogate dall'art. 2 del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, meglio noto come Taglialeggi, e l'art. 23, comma 4 del d.l.c.p.s. 1577/47, tutt'ora in vigore, che prevede che nelle cooperative non possono essere ammessi come soci, intermediari e persone che conducano esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. È bene anche citare l'art. 17 bis del D.L. 24/06/2014, n. 91, il quale ebbe lo scopo di scongiurare la possibilità che le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi previste dall'ordinamento italiano per le società cooperative di consumo, con più di 100.000 soci (e loro consorzi) fossero ritenute dall'ordinamento dell'Unione europea in contrasto con la normativa in materia di aiuti di Stato. Tale articolo interviene anche sulla governance di queste tipologie di cooperative, laddove al comma 7 della norma in riferimento, stabilisce che "ai sensi dell'art. 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno". Accanto a tale misura vi sono anche disposizioni che rendono obbligatoria la consultazione da parte del CdA dei soci su determinate materie, così come l'obbligo del CdA medesimo di rispondere ai quesiti dei soci in assemblea ordinaria.

Il fine, quindi, sancito anche dal comma 5 (che prevede un decreto del Mise ad hoc), è quello di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle società.

Come per le cooperative in generale, non vi è una nozione specifica di cooperativa di consumo e/o del suo scopo mutualistico. Quest'ultimo può essere definito in questo modo: i soci conseguono il vantaggio mutualistico attraverso un risparmio di spesa nell'ambito di rapporti di scambio originati da autonomi contratti intercorsi tra i soci stessi e la cooperativa. Quindi, nei fatti, i soci cooperatori acquistano i prodotti della cooperativa ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato, o in ogni caso, vista anche l'evoluzione intercorsa negli ultimi anni dal settore della distribuzione commerciale, fornire ai propri soci prodotti di qualità a prezzi convenienti. ■

Cooperative di abitazione

La fonte normativa primaria in tema di cooperazione edilizia rimane il R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, testo unico in materia di edilizia economica e popolare (Testo unico del 1938), il quale regola diversi profili inerenti al funzionamento della società ed ai rapporti mutualistici con i soci, compresa la disciplina del procedimento di assegnazione degli alloggi, e la successiva gestione condominiale.

Questa disciplina in realtà comprende sia norme applicabili a tutte le cooperative edilizie di abitazione per case economiche e popolari, sia norme riferite alle sole cooperative edilizie a contributo erariale. Nell'originaria impostazione del testo unico, il contributo da parte dello Stato avveniva mediante erogazione diretta alle cooperative. Successivamente, a partire dal d.l. 6 settembre 1965 n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965 n. 1179, detto contributo è stato attuato mediante pagamento, ad opera dell'ente pubblico (Stato o Regione), di una parte degli interessi dovuti in dipendenza del mutuo fondiario o edilizio che la cooperativa contrae con una banca, e quindi con un soggetto privato. Si è quindi assistito ad una progressiva "privatizzazione" dell'attività di queste cooperative; il che ha dato luogo a dispute circa la perdurante applicabilità - alle cooperative edilizie che finanziavano la propria attività con mutui agevolati - delle norme del testo unico del 1938 sul contributo erariale.
La controversia è stata risolta in via di interpretazione autentica dall'art. 16 della legge 30 aprile 1999 n. 136, che ha espressamente disposto l'inapplicabilità delle norme del testo unico del 1938, riguardanti le cooperative a contributo erariale, alle cooperative finanziate ai sensi della legge del 1965 e successive.
Circostanza, questa, che ha comportato la definitiva attrazione delle cooperative in oggetto nell'ambito del diritto privato, e quindi alla disciplina codicistica, per quanto non disciplinato dalla legislazione speciale, e dallo stesso testo unico del 1938 riguardo alle cooperative non a contributo erariale.
Al di là della distinzione ora esposta tra le cooperative che applicano o meno tali disposizioni del Testo unico del 1938, possiamo distinguere le cooperative di abitazione tra:
a) Cooperative edilizie a proprietà indivisa e quelle a proprietà individuale
b) Cooperative edilizie formate da determinate categorie di persone (in particolare dipendenti pubblici) e quelle formate da soci indifferenziati
c) Cooperative edilizie che costruiscono case economiche e popolari e quelle che costruiscono case comuni
d) Cooperative edilizie che godono di finanziamenti pubblici e quelle che non godono di finanziamenti pubblici (edilizie libere)
e) Cooperative edilizie a contributo erariale in conto capitale e quelle a contributo erariale in conto interessi.
Nell'ambito della legislazione speciale un posto di rilievo occupano le previsioni dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che istituisce l'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, l'iscrizione al quale costituisce condizione per l'ottenimento di contributi pubblici. All'albo possono essere iscritte le cooperative edilizie di abitazione (non si pone, qui, il requisito delle caratteristiche economiche o popolari degli alloggi costruiti) costituite da almeno diciotto soci, o loro consorzi, iscritte albo delle cooperative, disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato (riferimento, questo, che deve ora probabilmente intendersi alle cooperative a mutualità prevalente), purché il conferimento da parte di ciascun socio non sia inferiore ad euro 258,23 (già lire 500.000), abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale, e siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci. Nell'ambito della medesima legge, l'art. 4, nell'occuparsi dei soci sovventori, ne vieta la presenza nelle cooperative edilizie di abitazione (disposizione, questa, dettata presumibilmente dall'esigenza di evitare fenomeni speculativi in un settore sensibile come quello in oggetto; e che tuttavia non è stata ripetuta nella nuova disposizione dell'art. 2526 c.c. a proposito dei soci finanziatori).
Vi sono, infine, disposizioni relative alle cooperative edilizie sparse nelle leggi speciali che hanno disciplinato l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata; tra le quali spiccano, per importanza, quelle contenute nella legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella legge 5 agosto 1978 n. 457, e nella legge 18 dicembre 1986 n. 891. ■

Cooperative o Consorzi di garanzia FIDI

La materia dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia (cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi) è disciplinata dall'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Viene regolato, in tale articolo, l'utilizzo esclusivo della denominazione; la composizione soggettiva (piccole o medie imprese); la partecipazione agli organi elettivi da parte dei rappresentanti di enti pubblici o privati o imprese di maggiori dimensioni; l'importo minimo del capitale sociale, che non può essere inferiore a 100 mila euro; l'importo minimo e quello massimo della quota di partecipazione; la riduzione del capitale per perdite; il divieto di distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma; la devoluzione al fondo di garanzia interconsortile, anziché ai fondi mutualistici; il numero minimo delle imprese partecipanti ai confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi; la previsione di banche cooperative che svolgano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; la trasformazione e fusione.
A norma dell'art. 155, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106, comma 1 del medesimo T.U.; l'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del T.U.

Particolari requisiti circa l'ammontare del patrimonio netto sono richiesti, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prestazione di particolari garanzie (così, ad esempio, il D.M. 22 settembre 1999 n. 366); mentre requisiti di carattere generale sono previsti dal D.M. 2 aprile 1999. ■

Consorzi agrari

I consorzi agrari sono disciplinati dall'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, oltre che dalla legge 28 ottobre 1999 n. 410, così come modificata dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181. Tali enti sono considerati cooperative a mutualità prevalente a prescindere dall'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 2513 c.c., ma a condizione che soddisfino i requisiti mutualistici dell'art. 2514 c.c.

I consorzi devono contenere nella propria denominazione la dizione Consorzio agrario e sono iscritti presso l'Albo delle cooperative.

Lo scopo è quindi quello di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. ■

Cooperative di dettaglianti

La cooperativa fra dettaglianti è il modello societario scelto da imprenditori che svolgono attività nel settore del commercio e che decidono di mettere insieme le loro realtà. Fulcro di tale modello cooperativo è rappresentato dalla centralizzazione degli ordini di fornitura al fine di ottenere economie di scala di approvvigionamento.

Gli associati si affidano sulla base di un accordo, che lascia spazio alla loro autonomia gestionale e finanziaria, ad un solo operatore che provvede alle funzioni di acquisto per conto e a favore dei soci. Lo scopo delle cooperative fra dettaglianti è quindi quello di migliorare, attraverso la partecipazione dei propri associati, le condizioni in cui questi esercitavano le proprie attività commerciali.

Da questo punto di vista non si realizzeranno direttamente profitti ai membri della società cooperativa ma, secondo i principi mutualistici, si ridurranno, a loro stesso beneficio, i prezzi di acquisto e conseguentemente di vendita attraverso un generale miglioramento della qualità dei servizi. ■

Cooperative tra professionisti

Tipologia cooperativa non presente negli allegati al verbale

Il legislatore, con l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, modificato dall'articolo 9-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto nel nostro ordinamento le Società tra professionisti, grazie alle quali anche coloro che sono iscritti ad Albi o Ordini professionali, potranno esercitare la loro attività professionale in forma societaria, secondo i modelli indicati dal Libro V, titoli V e VI, del codice civile. I soci di queste società, che possono ovviamente avere anche la forma cooperativa, non possono essere inferiore a tre. Inoltre gli statuti devono contemplare alcune precise clausole:
a) l'esercizio dell'attività professionale da parte dei soci deve essere svolto in via esclusiva;
b) possono qualificarsi come soci della STP i soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. In realtà possono essere soci anche soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, a condizione che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
c) devono essere stabiliti i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista deve essere compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la previsione della stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
d) la previsione delle modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Ovviamente la STP in forma cooperativa sarà intesa come cooperativa di lavoro di cui alla legge 142/2001. ■

Cooperative giornalistiche

Tipologia cooperativa non presente negli allegati al verbale

Le cooperative giornalistiche sono disciplinate dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si tratta delle società composte da giornalisti e costituite ai sensi degli articolo 2511 e ss. del c.c. ovvero i consorzi cooperativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 (legge Basevi), tra una cooperativa composta da giornalisti e una cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa. Tali cooperative debbono recepire negli statuti le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 della legge Basevi ed essere iscritte al registro Prefettizio . Inoltre, gli statuti possono prevedere limiti alla partecipazione al capitale sociale superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Tra i requisiti più importanti per ottenere la qualifica di cooperative giornalistiche vi è quello concernente la composizione della compagine sociale, la quale deve essere caratterizzata da almeno il 50% di giornalisti dipendenti con rapporto di lavoro regolato dal CCNL giornalistico e con clausola di esclusiva con le cooperative medesime.
Un'ulteriore peculiarità è rappresentata dalla regola che impone alle cooperative in esame di recepire nei propri statuti clausole che rendano automatica l'ammissione di giornalisti dipendenti che richiedano l'ingresso nella compagine sociale. Negli altri casi, ai fini dell'ammissione a socio, valgono le regole generali previste dal codice civile.

Si tratta di requisiti che, sin dalla prima disciplina emanata, hanno rappresentato il presupposto per l'erogazione da parte dello Stato di benefici di natura finanziaria (contributi a fondo perduto commisurati alla spese di gestione e produzione della testata giornalistica).

A tali requisiti se ne sono aggiunti nel tempo altri come la previsione in sede statutaria del divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi con la conseguenza del divieto in capo alle cooperative giornalistiche di erogare i dividendi (legge 7 agosto 1990, n. 250). inoltre,

con il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, nel confermare e sistematizzare le condizioni per l'accesso ai contributi, si è specificato che le cooperative editrici debbano essere composte –esclusivamente- da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti ed avere la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti.
Infine, le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi. ■

Cooperative tra avvocati

Tipologia cooperativa non presente negli allegati al verbale

Con l'entrata in vigore della legge sulla concorrenza l.124/2018 è possibile costituire una cooperativa tra avvocati. Prima di questa previsione, le uniche due forme note per la costituzione di uno studio legale che volesse operare in forma collettiva erano l'associazione professionale e la S.t.a. Entrambe le tipologie però avevano alcuni elementi di debolezza, di cui i principali sono la responsabilità illimitata tra i soci (che scoraggia l'inserimento di giovani soci nella compagine), forti limiti alla successione/circolazione delle quote e la sostanziale assenza di qualunque beneficio fiscale rispetto all'esercizio libero professionale individuale.

La l.124/2018, da un lato, ha soppresso il comma 4 dell'art. 4, Legge 247/2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") - che prevede la possibilità per l'avvocato di essere associato ad una sola associazione – e, dall'altro, ha aggiunto, nel medesimo testo di legge, l'art. 4-bis, in base al quale l'esercizio della professione forense viene consentito in forma societaria a società di persone, società di capitali, società cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale. Lo stesso articolo 4 bis precisa, al comma due, che almeno due terzi dei soci devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni, pena lo scioglimento della società, e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, mentre i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Peraltro, la norma precisa che l'incarico possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, fermo restando, tra l'altro, il principio della personalità della prestazione e responsabilità professionale (al di là della prevista responsabilità della società o degli altri soci).
Inoltre, la legge di bilancio 2018, aggiunge a tale art. 4 bis, due ulteriori commi:
1) Il comma 6-bis stabilisce che tali società, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 l. 576/80, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA. Tale importo sarà riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2) Il comma 6-ter prevede, invece, che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della previsione e da sottoporre ad approvazione ministeriale, provveda a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis.

Per quanto riguarda la fattispecie cooperativa in oggetto, essa prevede che i soci cooperatori intrattengono tra loro un rapporto associativo, mentre con la cooperativa vi sarà un rapporto di lavoro regolato da un contratto che, per espressa previsione normativa, non può essere che

di lavoro autonomo, non vincolato negli orari né nelle modalità di esecuzione. I soci detengono la proprietà della società e volendo, possono finanziarla.

I nuovi soci possono essere accettati e acquisiscono uno status "speciale" per un tempo non superiore ai 5 anni in cui non possono votare né essere votati nel CdA.

La società cooperativa è, quindi, un sostituto d'imposta, come tale è titolare di tutte le spese e di tutti i ricavi dello studio. La società quindi ha una partita IVA /codice fiscale, fattura ai clienti, incassa i compensi e paga le tasse. Gli avvocati / soci cooperatori sono remunerati con stipendio in busta paga al netto delle tasse, ma il loro è un reddito da lavoro autonomo. A loro carico resta l'onere di versare i contributi previdenziali alla Cassa Forense. ■

Cooperative tra ingegneri

Tipologia cooperativa non presente negli allegati al verbale

Le cooperative tra ingegneri sono state riconosciute e legittimate fin dal 1994 con l'approvazione della Legge Merloni (art. 17 della l. 109/94). La relativa normativa è stata successivamente confermata in sede di stesura del Codice dei contratti pubblici (confluendo dapprima nell'articolo 90 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, successivamente abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016).

Nel regolamentare i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, l'articolo 46 del Dlgs 50/2016 descrive, tra gli altri, due tipologie di società, anche cooperative:

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. ■

SEZIONE 4

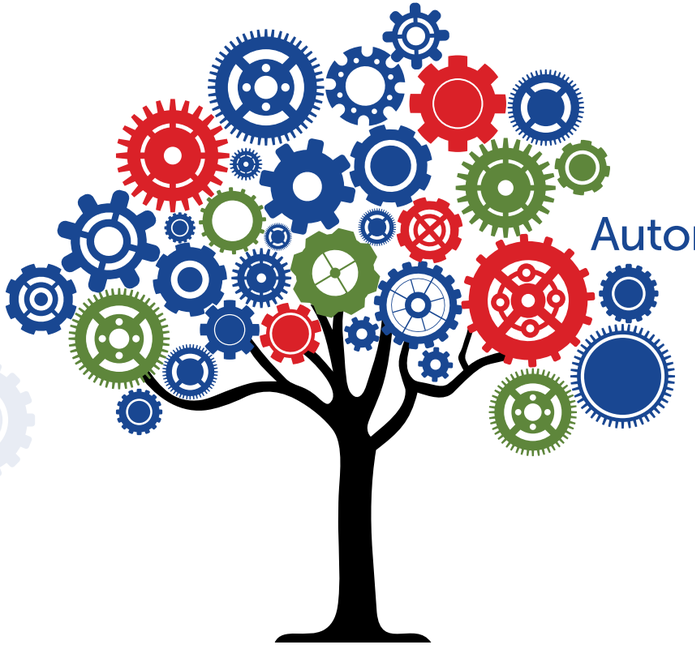

Autoregolamentazione

Premessa

Il Decreto D.Lgs. n. 231/01 introduce la "responsabilità amministrativa". Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell'Ente (ma può portare anche alla revoca dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività o al commissariamento giudiziale dell'ente e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.

Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l'Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre) nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

L'Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello 231;
- che il modello è stato eluso in modo fraudolento. Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (che è articolo integrativo del D.Lgs. n. 231/2001 e niente affatto una autonoma previsione normativa, come qualcuno erroneamente sostiene) quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza del lavoro. ■

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonchè agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non è piu' prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'zente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonchè al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonchè dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonchè mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per

un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.
Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Art. 27.
Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
Art. 28.
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a

condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonchè delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.
Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.
Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.
Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che

questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.
Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
Prove

Art. 44.
Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonchè sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.
Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.
Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.
Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonchè il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.
Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonchè l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.
Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonchè gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonchè in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria.
Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII
Giudizio
Art. 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.
Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.
Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni
Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.
Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.
Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74.
Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonchè i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.
Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. ■

D.L. 231 in pillole

Il Decreto Legislativo 231/01, che disciplina le responsabilità amministrative degli enti, si integra nel progetto internazione di compliance, un'insieme di leggi e normative interne ed esterne (regolamenti, istruzioni, procedure...) volte a regolare le attività aziendali, per prevenire il rischio di errate condotte.

Le norme di conformità sono in totale tre:
- il D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche";
- il D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. 626/94 "Sicurezza sul lavoro";

In questo articolo approfondiremo meglio il primo punto, facendo chiarezza riguardo le aziende interessate e le sanzioni previste, in caso di violazione dello stesso. ■

Cos'è

Il D.Lgs.231 è la legge che rende responsabile l'azienda stessa di determinati reati, indicati nella norma, compiuti da uno o più dipendenti della società in questione.
Principalmente si riferisce a casi di corruzione, ricettazione, concussione, reati societari (come per esempio il falso in bilancio), frode ai danni dello Stato, gravi lesioni o omicidio colposo riconducibili a violazioni delle norme antinfortunistiche, terrorismo, abuso di mercato, schiavitù, mutilazione degli organi genitali. Probabilmente, nel futuro prossimo, si aggiungeranno alla lista i reati ambientali e la corruzione privata.

Ciò nonostante, lo stesso art. 6 del D.Lgs231/01 prevede che l'Ente possa eludere le responsabilità di cui all'art. 5, ove dimostri:
- di aver messo in atto modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire questa tipologia di reati, prima della commissione dello stesso;
- aver incaricato un organismo di controllo interno per vigilare sull'efficacia ed osservanza del predetto modello. ■

Quali sanzioni si applicano

Il D.Lgs.231 prevede, in presenza di uno dei suddetti reati, l'applicazione a carico dell'Ente di: una sanzione massima di 1.549.370,00 Euro nonché sanzioni in direttive (quali l'interdizione dall'esercizio del'attività, il divieto di operare con Pubblica Amministrazione tramite appalti, il divieto di pubblicizzare i proprio beni o servizi), la revoca di contributi o finanziamenti, la confisca di beni, la pubblicazione della sentenza ed il commissariamento dell'azienda.
La pubblicazione della sentenza e la sanzione pecuniaria vengono sempre applicate in caso di condanna, mentre le sanzioni indirettive sono disposte dal giudice nei casi previsti dalla legge. Le seconde possono essere applicate sin dalla fase d'indagine, ciò lo si fa come misura cautelare. ■

Compliance in pillole Cos'è

È un'attività che individua, valuta, supporta, controlla e riferisce in merito al rischio di:
- sanzioni legali o amministrative
- perdite operative
- deterioramento della reputazione aziendale

per il mancato rispetto di:
- leggi
- regolamenti
- procedure e codici di condotta
- best practices

È un'attività preventiva che vuole anche, nel rispetto delle normative stesse, suggerire soluzioni. ■

A cosa serve e a chi si rivolge

A cosa serve
- A prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme "laws, rules and procedures"
- A implementare e consolidare il rapporto fiduciario con la clientela e, in senso ampio, con gli stakeholders

A chi si rivolge
- Al mondo bancario e finanziario in particolare, in quanto Basilea II prevede l'individuazione di una funzione Compliance in banca
- Alle aree imprenditoriali con punti di contatto con la PA ed al mondo finanziario per la rilevanza che hanno le sempre più frequenti normative c.d. di ordine generale o di ordine pubblico e trasversali e le c.d. best practices (assicurazioni, industrie farmaceutiche, ecc.)
- Alle imprese quotate in borsa e alle grandi imprese per le quali l'allineamento a tali norme necessita di un presidio particolare
- A tutte le imprese perché molte delle normative di cui sopra fanno riferimento alle imprese in genere (in particolare il d. lgs. 231/01, ma non solo)
- Alla stessa PA in quanto molte attività già svolte potrebbero integrare la definizione di Compliance (ad es. controlli preventivi di legittimità) ■

Come si gestisce

In termini funzionali è un sistema aziendale di presidi organizzativi e operativi che la singola azienda pone in essere per evitare disallineamenti rispetto all'insieme delle regole esterne ed interne.
L'allineamento al sistema dispositivo consente:
- di circoscrivere ex ante il rischio di sanzioni penali, civili, amministrative (c.d. asset visibili) e minimizzare ex post le conseguenze di possibili disallineamenti
- di salvaguardare la reputazione aziendale e la fiducia dei diversi stakeholders (azionisti, clienti, dipendenti, ecc.) (c.d. asset invisibili)
- di costruire un patrimonio di regole e di valori che possono caratterizzare l'identità dell'impresa con ricadute positive anche in termini di risultati di business

Quindi la funzione di Compliance, la cui organizzazione dipende ovviamente dalle dimensioni aziendali, rispetto a presidi preesistenti e quindi consolidati, quali Organizzazione, Legale, Internal Audit, è un presidio trasversale

FONTE : AICOM Associazione Italiana Compliance ■

SEZIONE 5

Questa sezione è dedicata agli allegati da consultare e/o utilizzare: troverete di seguito l'indirizzo web e il qr code per poter accedere al download del materiale.

Le buone prassi cooperative

Premessa

IN QUESTA SEZIONE TRATTIAMO QUELLE PRASSI OPERATIVE IN ALCUNI TERRITORI, CHE RITENIAMO POSSANO ESSERE REPLICABILI E CHE ATTRAVERSO IL MANUALE POSSIAMO CONDIVIDERE:

A) Protocollo di Legalità tra mondo della cooperazione e Ministero dell'Interno

L'obiettivo principale del protocollo è quello di rafforzare e rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto di ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delle imprese cooperative attraverso una stretta collaborazione tra la **Cooperazione** ed il **Ministero dell'Interno**.

Il protocollo riconosce l'impegno del mondo cooperativo per affermare i principi della **legalità** che finora si era espressa attraverso atti interni (codici etici). La cooperazione assume una responsabilità più forte nei confronti delle Istituzioni a tutela della legalità e della sicurezza nel mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, In particolare:

- tutelare i principi di legalità e di concorrenza leale
- contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività di impresa e nel mercato del lavoro
- valorizzare l'impegno delle imprese che operano nel rispetto di principi etici
- recuperare a fini produttivi le imprese e i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. ■

B) Protocolli sui beni confiscati alle mafie: Roma, Bologna, Milano

Dall'avvento della legge n. 109 del 1996, che ha introdotto la disciplina del riutilizzo sociale dei beni confiscati, ad oggi, la società civile, le istituzioni ed il legislatore si sono impegnati a cercare di affinare il processo che dal sequestro di un bene porta fino alla sua ri-immissione in un circuito socio ed economico sano ed orientato ad un interesse generale. Anche l'ultima riforma del Codice Antimafia ha apportato importanti novazioni, ma ciò non di meno, nella concreta applicazione della normativa, è più volte emerso come la valorizzazione di questi asset sottratti alla criminalità possa pienamente realizzarsi solo con coinvolgimento tempestivo e più ampio possibile degli attori socioeconomici del territorio in cui questi beni insistono, con particolare rilievo della cooperazione. In tal senso l'esperienza dei Protocolli promossi dai Tribunali di Roma, Bologna e Milano, che hanno visto una partecipazione fondamentale del movimento cooperativo, rappresentano pratiche di grande interesse. Questi strumenti individuano modalità di coinvolgimento da parte delle istituzioni, degli attori economici e sociali del territorio nel percorso di riutilizzo/recupero dei beni oggetto di misure di apprensione patrimoniale già dalle prime fasi del sequestro. In tal modo è possibile avviare interventi tempestivi, evitando l'attesa della confisca definitiva dei beni e della conseguente destinazione finale degli stessi, per la quale è necessario attendere anche molti anni.

I Protocolli sono quindi strumenti che, come dimostra anche l'esperienza della cooperazione, se ben utilizzati, possono permettere di salvaguardare e valorizzare i beni sequestrati, impedendone la depauperazione in attesa del decorso dell'iter giudiziario ed amministrativo che li riguarda, con maggiori potenzialità nel caso di aziende sequestrate di attivare percorsi di continuità e conseguente tutela dell'occupazione. ■

C) Governance e linee guida dell'Emilia Romagna

Con tali premesse si vuole quindi esprimere che quando si affronta il tema della governance cooperativa si sta parlando di un elemento costitutivo del modello cooperativo, uno dei più importanti per distinguerlo dalle società lucrative.

In particolare, secondo la letteratura sulle imprese cooperative, tali imprese devono presidiare attentamente alcune potenziali criticità legate principalmente:

1. al coinvolgimento attivo dei soci (che rischia di venire meno in presenza di grandi numeri)
2. al potenziale conflitto tra i soci (in relazione alla diversità dei loro interessi)
3. all'efficace controllo del top management (che, per vari motivi, può assumere una posizione dominante all'interno dell'impresa). ■

D) Politiche di genere e welfare aziendale

Per la cooperazione è naturale occuparsi di welfare e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, non solo per l'elevato numero di donne che lavorano nelle cooperative, ma perché migliorare il welfare, impegnarsi per la condivisione dei compiti di cura e per la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro è coerente con la natura e la missione cooperativa.
Le donne rappresentano il 60% degli occupati nelle cooperative aderenti all'Alleanza delle Cooperative Italiane e costituiscono il 51% della loro base sociale. Per rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'interno del movimento cooperativo sono nati modelli innovativi di welfare aziendale e alleanze tra cooperative erogatrici di servizi per offrire pacchetti di welfare, a privati e imprese, su tutto il territorio nazionale.

Il welfare e tutta la cosiddetta white economy sono ambiti di sviluppo di elevato interesse, nei quali la cooperazione può essere protagonista perché vanta un'esperienza pluri-decennale e competenze eccellenti, ed è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi per rispondere alle vecchie e alle nuove esigenze della società. ■

E) Progetto Agire La Legalità e Brand di Qualità Cooperativa

Il progetto sperimentale nasce fine a 2014 partendo da due esigenze emerse nel territorio:
- autoregolamentazione di impresa per migliorare la qualità del lavoro e della performance aziendale
- necessità di mettere in rete soggetti che intendano condividere le azioni per la trasparenza e la legalità in impresa e nel territorio.

Il progetto si declina in due macro azioni:
- Il Brand di qualità
- Il percorso formativo e di aggiornamento "Agire La Legalità"

L'obiettivo principale è quello di rafforzare e rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto di ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delle imprese cooperative attraverso una stretta collaborazione tra la Cooperazione P.A. sindacati e Ispettorato del lavoro. ■

Le buone prassi cooperative

Area download

www.responsabilitasociale.coop/ilManualeCooperativo.php

A) Protocollo di Legalità tra mondo della cooperazione e Ministero dell'Interno
1-Protocollo di legalità - Ministero dell'Interno e Alleanza delle Cooperative.pdf
2-Schema delibera di adesione delle cooperative al Protocollo di Legalità.pdf
3-Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e Atto notorio.pdf
4-Protocollo di Legalità - Alleanza delle Cooperative Nazionale.pdf

B) Protocolli sui beni confiscati alle mafie: Roma, Bologna, Milano
5-Tribunale di Roma - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
6-Tribunale di Bologna - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
7-Tribunale di Milano - Protocollo di intesa gestione beni sequestrati e confiscati.pdf
8-Schema Protocollo di Intesa per Tribunale generico.pdf

C) Governance e linee guida dell'Emilia Romagna
9-Linee Guida per la Governance delle cooperative aderenti a Legacoop Emilia Romagna.pdf

D) Politiche di genere e welfare aziendale
10-Le politiche di genere e il welfare aziendale.pdf

E) Progetto Agire La Legalità e Brand di Qualità Cooperativa
11-Linee Guida - Brand di Qualità Cooperativa.pdf
12-Progetto per la legalità in impresa - ALL Agire La Legalità.pdf

Per info e segnalazioni di buone prassi scrivi a
eventilegalita@gmail.com

INQUADRA IL QR CODE PER ACCEDERE SUBITO ALL'AREA DOWNLOAD

Si ringraziano per la collaborazione alla stesura di questo manuale:

Valerio Balzini
Enrico Casarino
Rosangela Conte
Andrea Folchitto
Alessandro Frega
Simone Gaggino
Gianluigi Granero
Luca Grosso
Mauro Iengo
Stefano Marastoni

Stampa: Coop Tipograf Savona

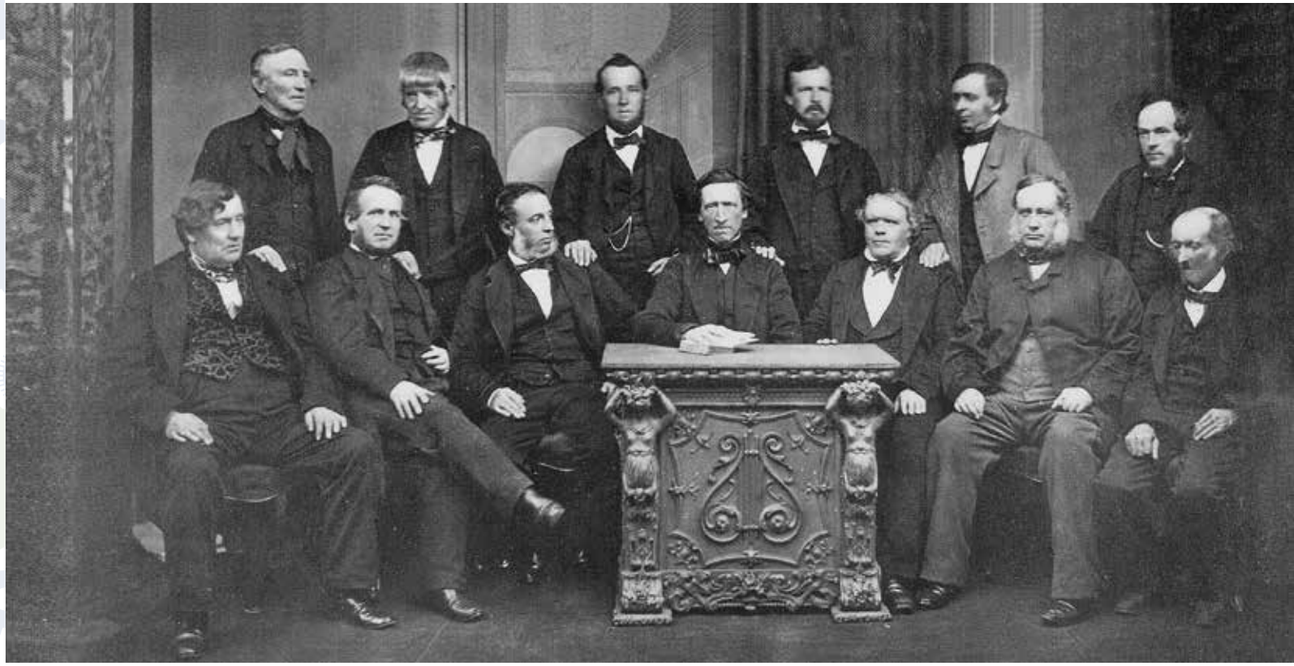

1844. Nel cuore industriale dell'Inghilterra, a Rochdale (Lancashire),
28 lavoratori del settore tessile crearono quella che oggi è considerata la prima cooperativa al mondo.

alleanza delle cooperative italiane
LIGURIA

www.responsabilitasociale.coop

eventilegalita@gmail.com

www.legacoop.coop | www.alleanzacooperative.it | www.confcooperative.it | www.foncoop.coop